

IT

IT

IT



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 21.10.2009
COM(2009) 554 definitivo

2009/0165 (COD)

Proposta di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO**

**recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del
riconoscimento e della revoca della protezione internazionale**

(rifusione)

{SEC(2009) 1376}
{SEC(2009) 1377}

RELAZIONE

1. Contesto della proposta

1.1. Motivazione e obiettivi

La presente proposta è una rifusione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato¹ (di seguito “direttiva procedure”).

I contributi delle parti interessate in risposta alla consultazione sul Libro verde² hanno evidenziato una proliferazione, a livello nazionale, di regimi procedurali disparati e carenze in relazione alle garanzie procedurali per i richiedenti asilo, derivanti prevalentemente dal fatto che l’attuale direttiva lascia agli Stati membri ampia discrezionalità. La direttiva manca quindi del potenziale necessario per sostenere la direttiva qualifichere³ e assicurare un rigoroso esame delle domande di protezione internazionale, in conformità degli obblighi internazionali e comunitari degli Stati membri in ordine al principio di *non refoulement*.

Come annuncia il Piano strategico sull’asilo⁴, la presente proposta è una delle iniziative intese a garantire un livello superiore di armonizzazione e migliori norme di protezione internazionale in tutta l’Unione. L’obiettivo è garantire **una maggiore coerenza tra gli strumenti dell’UE in materia di asilo, semplificare, snellire e consolidare i regimi procedurali** di tutta l’Unione e permettere **decisioni di primo grado più solide, in modo da prevenire gli abusi e migliorare l’efficacia della procedura di asilo**.

La presente proposta è connessa alla proposta di regolamento che istituisce l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo⁵, presentata dalla Commissione e diretta in particolare a fornire assistenza pratica agli Stati membri per migliorare la qualità del processo decisionale nel settore dell’asilo.

Per quanto riguarda gli oneri finanziari e amministrativi derivanti dalle misure previste per gli Stati membri i cui sistemi nazionali di asilo subiscono pressioni specifiche e sproporzionate a causa, per lo più, della loro situazione geografica o demografica, saranno mobilitate le risorse del Fondo europeo per i rifugiati per fornire sostegno adeguato a tali Stati membri e garantire una ripartizione più equa dell’onere tra tutti gli Stati membri. L’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo coordinerà e sosterrà inoltre l’azione comune di assistenza a favore degli Stati membri che subiscono particolari pressioni e, più in generale, aiuterà gli Stati membri a individuare le modalità economicamente più efficienti per attuare le misure previste accomunando le buone prassi e strutturando lo scambio delle competenze di alto livello.

¹ GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13.

² Libro verde sul futuro regime comune europeo in materia di asilo (COM(2007) 301).

³ Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304 del 30.9.2004, pag.12).

⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Piano strategico sull’asilo - Un approccio integrato in materia di protezione nell’Unione europea (COM(2008) 360 del 17 giugno 2008).

⁵ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (COM (2009) 66).

1.2. Contesto generale

I lavori per l'istituzione di un sistema comune europeo di asilo sono iniziati immediatamente dopo l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam nel maggio 1999, sulla base dei principi approvati dal Consiglio europeo di Tampere. Durante la prima fase (1999-2005) l'obiettivo del sistema comune europeo di asilo è stato armonizzare le legislazioni degli Stati membri sulla base di norme minime. La direttiva procedure è l'ultimo dei cinque testi normativi dell'UE sull'asilo. Il suo obiettivo è stabilire norme minime per le procedure di riconoscimento e revoca dello status di rifugiato negli Stati membri.

La presente proposta risponde all'invito del programma dell'Aia di sottoporre al Consiglio e al Parlamento europeo gli strumenti e le misure relativi alla seconda fase, in vista della loro adozione entro il 2010. Il suo obiettivo è colmare le carenze delle procedure di riconoscimento e revoca della protezione internazionale e migliorare e armonizzare ulteriormente le norme di protezione, così da progredire verso una procedura comune di asilo e uno status uniforme secondo quanto stabiliscono le conclusioni di Tampere e conferma il programma dell'Aia.

Alla presente proposta è acclusa una valutazione d'impatto comprendente un'analisi dettagliata dei problemi individuati in relazione alla direttiva e alla preparazione necessaria alla sua adozione e in cui sono individuate e valutate le varie opzioni strategiche e l'opzione prescelta.

1.3. Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

La presente proposta è pienamente conforme alle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 1999 e al programma dell'Aia del 2004 per quanto riguarda la creazione del sistema comune europeo d'asilo, e risponde all'invito del Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo, adottato dal Consiglio europeo il 17 ottobre 2008⁶, a presentare proposte intese a introdurre, al più tardi nel 2012, una procedura unica in materia di asilo che preveda garanzie comuni.

2. Consultazione delle parti interessate

Attualmente la Commissione dispone di una grande quantità di informazioni sull'attuazione della direttiva, in particolare di informazioni dettagliate sulle carenze riguardanti i termini della direttiva e le modalità di applicazione pratica.

- Nel giugno 2007 la Commissione ha presentato un **Libro verde** volto a individuare possibili opzioni per la seconda fase del sistema comune europeo di asilo. In risposta alla consultazione pubblica sono stati inviati 89 **contributi da un'ampia gamma di parti interessate**. Le questioni sollevate e i suggerimenti avanzati sono il punto di partenza del Piano strategico sull'asilo, che elenca le misure che la Commissione intende proporre per completare la seconda fase del sistema comune europeo di asilo, tra cui la proposta di modifica della direttiva procedure. La Commissione ha **svolto un'attenta analisi delle disposizioni di attuazione** notificate dagli Stati membri.
- Sono state discusse, nell'ambito di **sei riunioni di esperti** organizzate dalla Commissione tra il febbraio 2008 e il gennaio 2009, l'attuazione della direttiva e le possibilità di colmare le attuali lacune del quadro comunitario sulle procedure di asilo. Queste riunioni, cui hanno

⁶ Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo, documento del Consiglio n. 13440/08.

partecipato **esperti degli Stati membri** (quattro riunioni del 25.2.2008, 29.9.2008, 25.11.2008 e 12.01.2009), **ONG** (8.1.2009), **l'UNHCR** e i **professionisti legali che assistono i richiedenti asilo nell'esperire le procedure nazionali** (17.3.2008), si sono incentrate sugli elementi chiave della direttiva e hanno fornito alla Commissione informazioni utili sugli aspetti da affrontare nella presente proposta. Le parti consultate si sono generalmente espresse a favore di un'ulteriore armonizzazione dei regimi procedurali e di una protezione internazionale che conferisca al richiedente adeguate garanzie che assicurino un esame equo ed efficace delle domande, in linea con la direttiva qualifiche. Alcuni Stati membri hanno però sottolineato la necessità di mantenere un certo livello di flessibilità per quanto riguarda l'organizzazione delle procedure di asilo e regimi procedurali diretti a prevenire abusi, mentre altri preferirebbero colmare le carenze dell'attuale quadro attraverso misure di cooperazione pratica piuttosto che con un intervento legislativo.

- Per conto della Commissione è stato svolto **uno studio esterno** che analizza i dati esistenti e gli esiti delle consultazioni.
- Altri dati sono stati raccolti in risposta a una **serie di fitti questionari** inviati dalla Commissione agli Stati membri e alle parti interessate della società civile.
- Fonte di importanti informazioni sull'attuazione della direttiva sono stati anche i **rapporti sui progetti cofinanziati dal Fondo europeo per i rifugiati** e il rapporto sulle procedure d'asilo degli Stati partecipanti alla CIG ("**libro blu**").

Dai contributi al Libro verde e dalle consultazioni con gli esperti dei governi e della società civile, dalle osservazioni del mondo accademico, dalle riposte degli Stati membri ai questionari e dall'analisi delle disposizioni di attuazione svolta dalla Commissione sono emersi due problemi principali: le norme minime sono a) insufficienti e b) vaghe, mancano cioè della potenzialità necessaria per garantire un esame equo e efficiente. Viste le gravi carenze evidenziate da molte delle parti consultate e interessate, la Commissione ha deciso di definire i concetti e le garanzie procedurali necessari per garantire decisioni sicure in linea con la direttiva qualifiche, nel cui novero figurano, in particolare, la garanzia che il richiedente abbia un'opportunità realistica di istruire la domanda di protezione internazionale, garanzie speciali per i richiedenti vulnerabili e disposizioni sulla qualità del processo decisionale. Si tratta di norme vitali se l'obiettivo è prevenire gli abusi e preservare l'integrità dei sistemi d'asilo. Al riguardo, la proposta della Commissione tiene altresì conto delle preoccupazioni degli Stati membri sulle domande reiterate e manifestamente infondate. La presente proposta, insomma, vuole definire le condizioni necessarie affinché le procedure di asilo applicate nella Comunità siano accessibili, efficienti, eque e contestualizzate.

3. Elementi giuridici della proposta

3.1. Sintesi delle misure proposte

Obiettivo principale della presente proposta è garantire norme più elevate e coerenti in ordine alle procedure di riconoscimento e revoca della protezione internazionale, che garantiscano un esame adeguato delle esigenze di protezione dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi in conformità degli obblighi internazionali e comunitari degli Stati membri.

Per questo la proposta mira ad accrescere l'efficacia e la qualità del processo decisionale **“anticipando” i servizi, la consulenza e l'assistenza e incoraggiando gli Stati membri ad adottare, in tempi ragionevoli, decisioni solide in primo grado.** Procedure di asilo più efficaci e di migliore qualità dovrebbero a) permettere agli Stati membri un rapido distinguo tra richiedenti asilo e altri migranti negli arrivi misti, **ottimizzando le risorse umane e amministrative necessarie per avviare e completare le procedure applicabili** (rimpatrio, asilo, status umanitario, estradizione, ecc.); b) permettere alle autorità competenti di prendere decisioni solide sulla scorta di circostanze fattuali complete e correttamente accertate a fondamento della domanda, **migliorare la difendibilità delle decisioni negative** e ridurre il rischio che siano annullate in sede di ricorso; c) permettere al personale competente di **individuare con maggiore certezza le domande infondate e strumentali, comprese quelle basate su un'identità o una cittadinanza false;** d) **ridurre i costi di accoglienza a carico degli Stati membri e sostenerne gli sforzi diretti ad allontanare dal territorio i richiedenti asilo respinti,** poiché saranno prese decisioni di qualità in tempi più rapidi e saranno più numerosi i casi per i quali si giungerà a una decisione definitiva già in primo grado. I veri rifugiati e le persone bisognose di protezione sussidiaria potrebbero accedere in tempi più brevi ai diritti riconosciuti dalla direttiva qualifiche.

La proposta mira inoltre a **semplificare e consolidare concetti e meccanismi** e a **migliorare la coerenza** fra gli strumenti dell'asilo. Con ciò si dovrebbe anche riuscire a limitare il fenomeno dei movimenti secondari di richiedenti asilo fra gli Stati membri, nella misura in cui tali movimenti siano imputabili a divergenze fra i regimi procedurali.

La proposta si articola nei seguenti punti:

1. Coerenza fra i diversi strumenti dell'asilo

Nell'intento di facilitare **l'applicazione coerente dell'acquis in materia di asilo e semplificare le disposizioni applicabili,** la proposta prevede una procedura unica affinché sia chiaro che le domande devono considerarsi alla luce di entrambe le forme di protezione internazionale previste dalla direttiva qualifiche. La proposta precisa poi le regole di questa procedura unica, come l'esame obbligatorio delle esigenze di protezione in relazione allo status di rifugiato e allo status di protezione sussidiaria, ed estende le norme vigenti sulla revoca dello status di rifugiato ai casi di revoca della protezione sussidiaria. Queste modifiche rispondono a un obiettivo annoso della politica di asilo della Commissione⁷ e sono dirette a garantire la coerenza con la direttiva qualifiche. Inoltre, per chiarire l'applicazione materiale della direttiva, la proposta stabilisce che i principi e le garanzie procedurali sanciti dalla direttiva procedure si applichino ai richiedenti soggetti alla procedura di cui al regolamento Dublino⁸ nel secondo Stato membro, ed evidenzia che la nozione di ritiro implicito della domanda non può costituire un ostacolo a che il richiedente riacceda alle procedure di asilo nello Stato membro competente.

2. Accesso alle procedure

⁷ Si veda la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo “Un sistema di asilo comune europeo più efficiente: la procedura unica come prossima fase” (COM(2004) 503 del 15.7.2004).

⁸ Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1).

La proposta prevede una serie di garanzie dirette a migliorare l'accesso alle procedure d'asilo. In primo luogo, include esplicitamente nell'ambito di applicazione della direttiva le acque territoriali e specifica gli obblighi in capo alle guardie di frontiera, alla polizia e al personale dei centri di trattenimento. In secondo luogo, fissa un termine per completare gli adempimenti relativi alla presentazione di una domanda e introduce garanzie affinché i richiedenti asilo possano di fatto articolare la propria istanza di protezione ai valichi di frontiera o nei centri di trattenimento prima dell'allontanamento. Rientrano fra queste garanzie l'accesso all'informazione sulle procedure da esperire per fare istanza di protezione internazionale, l'accesso alle organizzazioni che prestano consulenza legale e assistenza ai richiedenti asilo e disposizioni dirette a garantire la comunicazione tra le autorità competenti e l'interessato.

3. Garanzie procedurali nelle procedure di primo grado

La proposta vuole aumentare il livello generale di equità delle procedure di asilo per giungere a **un'applicazione più coerente** dei principi e delle garanzie procedurali pattuiti. Le modifiche proposte si informano, in larga misura, all'evoluzione giurisprudenziale della Corte di giustizia delle Comunità europee sui principi generali del diritto comunitario, come il diritto alla difesa, il principio dell'eguaglianza delle armi e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo è stata un'altra fonte principale di ispirazione per lo sviluppo di ulteriori garanzie procedurali a beneficio dei richiedenti asilo. A questo proposito, l'obiettivo essenziale della proposta è dare al richiedente un'effettiva e congrua possibilità di corroborare la propria istanza di protezione internazionale, e garantire che le autorità competenti provvedano a un'attenta valutazione delle esigenze di protezione del richiedente. In considerazione di ciò, le modifiche proposte:

a) riducono le deroghe ai principi e alle garanzie procedurali sanciti dalla presente direttiva. In particolare, la proposta elimina la possibilità di omettere il colloquio personale nelle procedure accelerate;

b) prevedono nuove garanzie, come il diritto all'assistenza legale gratuita per i richiedenti protezione internazionale nelle procedure di primo grado;

c) introducono speciali garanzie per i richiedenti asilo vulnerabili, fra cui disposizioni sulle perizie medico-legali, l'esenzione di certe categorie di richiedenti dalle procedure accelerate o di frontiera e dai regimi procedurali diretti ad accertare gli elementi della domanda nei casi di persecuzione per motivi di genere o di età.

Le misure previste contribuiranno inoltre a **prevenire abusi delle procedure**, migliorando le conoscenze dei richiedenti riguardo ai criteri applicabili e portando così a un maggiore rispetto degli obblighi procedurali. Per giunta, aiuteranno le autorità competenti a prendere decisioni solide e difendibili sulla scorta di circostanze fattuali complete e correttamente accertate a fondamento della domanda.

4. Concetti e meccanismi procedurali

Nel perseguire l'obiettivo di una procedura comune d'asilo, la proposta mira a consolidare i principali concetti e meccanismi procedurali e a definirne meglio il ruolo funzionale nell'ambito delle procedure d'asilo. Principalmente interessati sono i motivi di inammissibilità, compreso il concetto di paese terzo sicuro, le procedure accelerate e le domande manifestamente infondate, la nozione di domanda reiterata e il concetto di paese di origine sicuro. **I concetti e i meccanismi della direttiva dovrebbero diventare più coerenti**

e semplificarsi e dare nel contempo alle autorità competenti gli strumenti procedurali necessari per prevenire gli abusi o reagire agli stessi e trattare rapidamente le domande manifestamente infondate o meno complesse.

Con riguardo alle decisioni di inammissibilità, la proposta stabilisce chiaramente che l'interessato debba potersi esprimere in merito all'applicazione dei motivi di inammissibilità noti alle autorità prima che sia presa la decisione di considerare la domanda inammissibile. La proposta elimina poi il concetto di paesi terzi europei sicuri e incorpora i motivi di protezione sussidiaria nel novero dei requisiti sostanziali per l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro.

La proposta modifica altresì le disposizioni vigenti in materia di procedure accelerate, stabilendo un elenco esaustivo e limitato di motivi per accelerare l'esame delle domande manifestamente infondate, e sottolinea che in tali casi l'autorità accertante dovrebbe disporre di tempo sufficiente per un esame rigoroso della domanda. Nel contempo la proposta mantiene e sviluppa le disposizioni della direttiva che preservano l'integrità delle procedure, in particolare per quanto riguarda il trattamento delle domande strumentali o fraudolente. Le modifiche introducono infatti l'obbligo per il richiedente di cooperare con le autorità competenti ai fini dell'accertamento dell'identità e di altri elementi della domanda. Questa disposizione andrebbe applicata in combinazione con le norme vigenti che autorizzano gli Stati membri a ritenere manifestamente infondata la domanda basata su informazioni o documenti falsi relativi all'identità o alla cittadinanza del richiedente, e ad accelerarne l'esame.

Le misure previste in ordine alla qualità del processo decisionale, comprese le modalità del colloquio personale e le disposizioni sulla consulenza di esperti e sulla formazione, dovrebbero migliorare la preparazione del personale competente nell'identificare tempestivamente le domande strumentali o fraudolente. A ulteriore sostegno di tali misure viene sottolineato il principio di un'unica autorità accertante. Questa ultima modifica concilia le disposizioni istituzionali della maggior parte degli Stati membri ed è indispensabile per garantire una competenza istituzionale e decisioni solide, prese sulla scorta di circostanze fattuali complete e correttamente accertate. Ciò contribuirà anche a consolidare la procedura di asilo e a migliorare la qualità degli esami in primo grado, fungendo da deterrente contro eventuali abusi.

La proposta intende anche razionalizzare la procedura d'asilo imponendo dei termini per le procedure di primo grado. Il termine generale di sei mesi contempera le modifiche legislative o le prassi della maggior parte degli Stati membri consultati durante la preparazione del progetto di modifica⁹ e svolge un ruolo importante nel migliorare l'efficacia dell'esame delle domande, ridurre i costi di accoglienza, agevolare l'allontanamento dei richiedenti asilo respinti e garantire un accesso più rapido alla protezione per i veri rifugiati e le persone bisognose di protezione sussidiaria. Le modifiche prevedono inoltre la possibilità di prorogare il termine di ulteriori sei mesi in singoli casi. Affinché gli Stati membri dispongano di tempi adeguati per adattare e riordinare le rispettive procedure nazionali sulla base dei nuovi termini, la proposta prevede di rinviare di tre anni il termine per il recepimento di queste modifiche.

La proposta intende anche riconsiderare alcuni elementi del concetto di paese di origine sicuro, sopprimendo la nozione di elenco comune minimo di paesi di origine sicuri e

⁹ Per maggiori ragguagli sulle leggi e le prassi nazionali si veda la valutazione d'impatto allegata alla presente proposta.

consolidando i criteri obiettivi comuni per la designazione nazionale dei paesi terzi quali paesi di origine sicuri. Le modifiche proposte dovrebbero portare a un'applicazione più coerente del concetto di paese di origine sicuro, fondato su requisiti sostanziali comuni, sulla revisione periodica della situazione nei paesi designati sicuri e su garanzie procedurali equamente applicate in tutti gli Stati membri che hanno optato per questo meccanismo.

È altresì rivisto il concetto di paesi terzi europei sicuri non essendo più contemplato l'elenco comune. Nell'intento di ridurre le cause all'origine delle domande reiterate, la proposta stabilisce chiaramente che il richiedente e l'autorità accertante dovrebbero fare quanto in loro potere per accertare e valutare gli elementi della domanda iniziale in conformità del requisito di cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva qualifiche. La proposta consolida inoltre le disposizioni della direttiva in ordine alle domande reiterate in modo da permettere agli Stati membri di sottoporre una domanda reiterata a esame di ammissibilità in linea con il principio della cosa giudicata, e di derogare al diritto di rimanere nel territorio in caso di domande multiple reiterate, prevenendo così eventuali abusi delle procedure di asilo.

5. Accesso a un ricorso effettivo

La proposta agevola l'accesso a un ricorso effettivo per i richiedenti asilo in conformità degli obblighi internazionali e comunitari degli Stati membri. A questo riguardo si informa ampiamente all'evoluzione giurisprudenziale della Corte europea di giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo e prevede anzitutto il riesame completo e *ex nunc* delle decisioni di primo grado in sede giurisdizionale, e specifica che la nozione di ricorso effettivo implica il riesame di tutti gli elementi di fatto e di diritto. Inoltre, la proposta mira a conformare il procedimento di impugnazione ai sensi della direttiva al principio dell'eguaglianza delle armi e, fatte salve alcune eccezioni, dispone l'effetto sospensivo automatico del ricorso avverso le decisioni di primo grado sulle domande di protezione internazionale.

3.2. Base giuridica

La proposta modifica la direttiva 2005/85/CE ma si fonda sulla stessa base giuridica, ossia l'articolo 63, primo comma, punto 1, lettera d), del trattato CE. Le modifiche inerenti alle norme procedurali relative allo status di protezione sussidiaria si fondano sull'articolo 63, primo comma, punto 2, lettera a), del trattato CE.

L'articolo 1 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea stabilisce che questi due Stati possono chiedere di partecipare all'adozione di misure volte ad istituire un sistema comune europeo d'asilo. A norma dell'articolo 3 del richiamato protocollo, il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato che intendono partecipare all'adozione e all'applicazione della direttiva vigente. La posizione di tali Stati membri rispetto alla direttiva in vigore non pregiudica l'eventuale partecipazione alla nuova direttiva.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non è vincolata dalla direttiva, né è soggetta alla sua applicazione.

3.3. Principio di sussidiarietà

Il titolo IV del trattato CE su visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone conferisce alla Comunità europea talune competenze su queste materie, da esercitare in conformità dell'articolo 5 del trattato CE, cioè soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati

dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario.

L'attuale base giuridica per l'azione comunitaria è costituita dall'articolo 63, punto 1, del trattato CE, ai sensi del quale il Consiglio deve adottare “misure in materia di asilo, a norma della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e del protocollo del 31 gennaio 1967, relativo allo status dei rifugiati, e degli altri trattati pertinenti” in settori quali norme minime sulle procedure applicabili negli Stati membri per la concessione o la revoca dello status di rifugiato e norme minime per assicurare protezione alle persone che altrimenti necessitano di protezione internazionale.

Dato il carattere transnazionale dei problemi connessi all'asilo e alla protezione dei rifugiati, l'UE si trova nella posizione ideale per proporre soluzioni, nel quadro del sistema comune europeo di asilo, in particolare ai problemi inerenti le procedure di riconoscimento e revoca della protezione internazionale. Sebbene con la direttiva del 2005 si sia raggiunto un livello considerevole di armonizzazione, l'intervento dell'UE resta necessario per migliorare e armonizzare ulteriormente le norme sulle procedure di asilo e muovere nuovi passi verso una procedura comune di asilo, l'obiettivo a lungo termine fissato a Tampere. Tali norme sono indispensabili anche perché garantiscono che le domande dei richiedenti asilo soggetti alla procedura di cui al regolamento Dublino siano esaminate, in condizioni di parità, in tutti gli Stati membri.

3.4. Principio di proporzionalità

La valutazione d'impatto sulle modifiche da apportare alla direttiva procedure esamina le singole opzioni per la soluzione dei problemi individuati, in modo da ottenere un equilibrio ideale tra utilità pratica e sforzo necessario, e giunge alla conclusione che privilegiando un'azione a livello UE non si va oltre quanto è necessario alla soluzione di questi problemi, che è poi l'obiettivo perseguito.

3.5. Impatto sui diritti fondamentali

La presente proposta è stata oggetto di un esame approfondito diretto a garantirne la piena compatibilità:

- con i diritti fondamentali che discendono dai principi generali del diritto comunitario, a loro volta frutto delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, e con la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali come integrata, per giunta, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, e
- con gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, in particolare dalla convenzione di Ginevra, dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

Garantire norme più elevate sulle procedure di asilo e un'applicazione coerente in tutta l'Unione avrà un impatto generale positivo per i richiedenti asilo sul piano del rispetto dei diritti fondamentali. In particolare la proposta ridurrà il margine di errore amministrativo nelle procedure di asilo garantendo con ciò l'osservanza del principio di *non refoulement* e migliorando l'accesso alla protezione e alla giustizia. Rafforzerà inoltre l'uguaglianza di genere e promuoverà il principio dell'interesse superiore del minore nell'ambito delle procedure nazionali di asilo.

↓ 2005/85/CE
⇒ nuovo

2009/0165 (COD)

Proposta di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO**

**recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato ⇒ della protezione
internazionale ⇐**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, primo comma, punto 1, lettera d), ⇒ e punto 2, lettera a), ⇐

vista la proposta della Commissione¹⁰,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹¹,

visto il parere del Comitato delle regioni¹²,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato¹³,

considerando quanto segue:

↓ nuovo

- (1) È necessario apportare una serie di modifiche sostanziali alla direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato¹⁴. È quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla rifusione di tale direttiva.

¹⁰ GU C [...], [...], pag. [...].

¹¹ GU C [...], [...], pag. [...].

¹² GU C [...], [...], pag. [...].

¹³ GU C [...], [...], pag. [...].

¹⁴ GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13.

↓ 2005/85/CE considerando 1

- (2) Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un ~~regime europeo comune in materia~~ sistema comune europeo di asilo, costituisce uno degli elementi fondamentali dell'obiettivo dell'Unione europea relativo all'istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nella Comunità.

↓ 2005/85/CE considerando 2

- (3) Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha convenuto di lavorare all'istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo basato sull'applicazione, in ogni sua componente, della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 (di seguito "convenzione di Ginevra"), affermando in questo modo il principio di "non refoulement" (non respingimento) e garantendo che nessuno sia nuovamente esposto alla persecuzione.

↓ 2005/85/CE considerando 3

- (4) Le conclusioni di Tampere prevedono che il regime europeo comune in materia di asilo debba stabilire, a breve termine, norme comuni per procedure di asilo eque ed efficaci negli Stati membri e che, nel lungo periodo, le norme comunitarie debbano indirizzarsi verso una procedura comune in materia di asilo nella Comunità europea.

↓ 2005/85/CE considerando 4
(adattato)

- (5) La direttiva 2005/85/CE ~~Le norme minime di cui alla presente direttiva sulle procedure applicabili negli Stati membri per il riconoscimento o la revoca dello status di rifugiato costituiscono pertanto~~ costituisce un primo passo in materia di procedure di asilo.

↓ nuovo

- (6) Si è ora conclusa la prima fase dei lavori per l'istituzione di un sistema comune europeo di asilo. Il 4 novembre 2004 il Consiglio europeo adottava il programma dell'Aia, determinando gli obiettivi da conseguire nel periodo 2005-2010 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Al riguardo, il programma dell'Aia invitava la Commissione a concludere la valutazione degli strumenti giuridici adottati nella prima fase e a sottoporre al Consiglio e al Parlamento europeo gli strumenti e le misure relativi alla seconda fase in vista della loro adozione entro il 2010. Conformemente al programma dell'Aia l'obiettivo che sottende la creazione di un regime europeo

comune in materia di asilo è l'istituzione di una procedura comune di asilo e di uno status uniforme valido in tutta l'Unione.

- (7) Nel Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo, adottato il 16 ottobre 2008, il Consiglio europeo rileva che sussistono forti divergenze fra gli Stati membri per quanto riguarda la concessione della protezione e sollecita ulteriori iniziative, compresa una proposta di procedura unica in materia di asilo che preveda garanzie comuni, per completare l'istituzione, prevista dal programma dell'Aia, del sistema europeo comune di asilo.
- (8) Occorre mobilitare le risorse del Fondo europeo per i rifugiati e dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo per fornire sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri diretti ad attuare le norme stabilite nella seconda fase del sistema comune europeo di asilo e a quegli Stati membri, in particolare, i cui sistemi nazionali di asilo subiscono pressioni specifiche e sproporzionate a causa, per lo più, della loro situazione geografica o demografica.
- (9) Onde garantire una valutazione completa ed efficiente delle esigenze di protezione internazionale dei richiedenti ai sensi della direttiva [...../CE] [recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (direttiva qualifiche)], è opportuno che il quadro comunitario disciplinante la concessione della protezione internazionale si fondi sul concetto di una procedura unica in materia di asilo.

↓ 2005/85/CE considerando 5
⇒ nuovo

- ~~(10)~~ Obiettivo principale della presente direttiva è ⇒ sviluppare ulteriormente le norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, così da istituire una procedura come di asilo nella Comunità ⇐ ~~stabilire un quadro minimo nella Comunità sulle procedure per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato.~~

↓ 2005/85/CE considerando 6
⇒ nuovo

- (11) Il ravvicinamento delle norme sulle procedure per il riconoscimento e la revoca ⇒ della protezione internazionale ⇐ ~~dello status di rifugiato~~ dovrebbe contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ tra gli Stati membri, nei casi in cui tali movimenti siano dovuti alla diversità delle normative ⇒ , e a creare condizioni equivalenti per l'applicazione negli Stati membri della direttiva [...../CE] [direttiva qualifiche] ⇐ .

↓ 2005/85/CE considerando 7
⇒ nuovo

- (12) Discende dalla natura stessa delle norme minime che gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli per i cittadini di paesi terzi o per gli apolidi che chiedono ad uno Stato membro protezione internazionale, qualora tale richiesta sia intesa come basata sul fatto che la persona interessata è ⇒ bisognosa di protezione internazionale ⇐ ~~un rifugiato~~ a norma ⇐ della direttiva [...]/.../CE] [direttiva qualifiche] ⇐ ~~dell'articolo 1A della convenzione di Ginevra.~~

↓ 2005/85/CE considerando 8
⇒ nuovo

- (13) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. ⇐ Essa mira in particolare a promuovere l'applicazione degli articoli 1, 18, 19, 21, 24 e 47 della Carta, e deve essere attuata di conseguenza. ⇐

↓ 2005/85/EC recital 9
⇒ nuovo

- (14) Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti di diritto internazionale di cui sono parti ~~e che vietano le discriminazioni.~~

↓ 2005/85/CE considerando 10
⇒ nuovo

- (15) È indispensabile che le decisioni in merito a tutte le domande di ~~asilo~~ ⇐ protezione internazionale ⇐ siano adottate sulla base dei fatti e, in primo grado, da autorità il cui organico dispone di conoscenze adeguate o riceve la formazione necessaria in materia di asilo e di diritto dei rifugiati.

↓ 2005/85/CE considerando 11
⇒ nuovo

- (16) È nell'interesse, sia degli Stati membri sia dei richiedenti ~~asilo~~ ⇐ protezione internazionale ⇐, decidere quanto prima possibile in merito alle domande di ~~asilo~~ ⇐ protezione internazionale, fatto salvo un esame adeguato e completo ⇐. ~~L'organizzazione dell'esame delle domande di asilo dovrebbe essere lasciata alla discrezione degli Stati membri, di modo che possano scegliere, in base alle esigenze~~

~~nazionali, di esaminare in via prioritaria talune domande, o accelerarne l'esame, conformemente alle norme stabilite nella presente direttiva.~~

↓ 2005/85/CE considerando 12
⇒ nuovo

- (17) La nozione di ordine pubblico può ⇒ , tra l'altro, ⇐ contemplare una condanna per aver commesso un reato grave.
-

↓ 2005/85/CE considerando 13
⇒ nuovo

- (18) Ai fini di una corretta individuazione delle persone bisognose di protezione in quanto rifugiati a norma dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra ⇒ ovvero persone ammissibili alla protezione sussidiaria ⇐ , è opportuno che, ~~fatte salve talune eccezioni,~~ ciascun richiedente abbia un accesso effettivo alle procedure, l'opportunità di cooperare e comunicare correttamente con le autorità competenti per presentare gli elementi rilevanti della sua situazione, nonché disponga di sufficienti garanzie procedurali per far valere i propri diritti in ciascuna fase della procedura. Inoltre, è opportuno che la procedura di esame di una domanda di ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ contempli di norma per il richiedente asilo almeno il diritto di rimanere in attesa della decisione dell'autorità accertante, la possibilità di ricorrere a un interprete per esporre la propria situazione nei colloqui con le autorità, la possibilità di comunicare con un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (di seguito "UNHCR") ⇒ e con altre organizzazioni che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale ⇐ ~~o con altre organizzazioni che operino per conto dell'UNHCR,~~ il diritto a un'appropriata notifica della decisione, corredata di una motivazione in fatto e in diritto, la possibilità di consultare un avvocato o altro consulente legale e il diritto di essere informato circa la sua posizione giuridica nei momenti decisivi del procedimento, in una lingua che è ragionevole supporre possa capire ⇒ nonché, in caso di decisione negativa, il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice ⇐ .
-

↓ 2005/85/CE considerando 14

~~È inoltre opportuno prevedere specifiche garanzie procedurali per i minori non accompagnati, in considerazione della loro vulnerabilità. L'interesse superiore del minore dovrebbe pertanto costituire un criterio fondamentale per gli Stati membri.~~

↓ nuovo

- (19) Al fine di garantire l'effettivo accesso alla procedura di esame, i pubblici ufficiali che per primi vengono a contatto con i richiedenti protezione internazionale e che sono in particolare incaricati della sorveglianza delle frontiere terrestri e marittime e delle

verifiche di frontiera, devono ricevere le istruzioni e la formazione necessaria per riconoscere e trattare le domande di protezione internazionale. Essi devono essere in grado di dare ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi presenti sul territorio, compreso alla frontiera, nelle acque territoriali o nelle zone di transito degli Stati membri, che intendano chiedere la protezione internazionale, tutte le pertinenti informazioni sulle modalità e sulle sedi per presentare l'istanza. Ove tali persone si trovino nelle acque territoriali di uno Stato membro, è opportuno che siano sbarcate sulla terra ferma e che ne sia esaminata la domanda ai sensi della presente direttiva.

- (20) È inoltre opportuno prevedere specifiche garanzie procedurali per le persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, le persone che hanno subito torture, stupri o altri gravi atti di violenza, e i disabili, così da creare i presupposti affinché accedano effettivamente alle procedure e possano presentare gli elementi richiesti per istruire la domanda di protezione internazionale.
- (21) Le misure nazionali dirette a identificare e documentare i sintomi e i segni di tortura o altri gravi atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale, nell'ambito delle procedure oggetto della presente direttiva devono tener conto, tra l'altro, del Manuale per un'efficace indagine e documentazione di tortura o altro trattamento o pena crudele, disumano o degradante (protocollo di Istanbul).
- (22) Nell'intento di garantire una sostanziale parità tra i richiedenti di entrambi i sessi, è opportuno che le procedure di esame siano sensibili alle specificità di genere. In particolare i colloqui personali andrebbero organizzati in modo da permettere ai richiedenti di entrambi i sessi che abbiano subito persecuzioni per motivi di genere di parlare delle esperienze passate. Occorre tenere debito conto della complessità delle domande con implicazioni di genere nelle procedure basate sui concetti di paese terzo sicuro e di paese di origine sicuro o sulla nozione di domanda reiterata.
- (23) L'“interesse superiore del minore” dovrebbe costituire una considerazione preminente degli Stati membri nell'attuazione della presente direttiva, in linea con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989.
- (24) Le procedure di esame delle esigenze di protezione internazionale andrebbero organizzate in modo da consentire alle autorità competenti di procedere a un esame rigoroso delle domande di protezione internazionale.

↓ 2005/85/CE considerando 15
⇒ nuovo

- (25) Qualora il richiedente reiteri la domanda senza addurre prove o argomenti nuovi, sarebbe sproporzionato imporre agli Stati membri l'obbligo di esperire una nuova procedura di esame completa. In tali casi gli Stati membri dovrebbero poter ⇒ respingere una domanda in quanto inammissibile conformemente al principio della cosa giudicata ⇐ ~~scegliere tra diverse procedure con deroghe alle garanzie di cui beneficia di norma il richiedente.~~

↓ 2005/85/EC considerando 16
⇒ nuovo

- (26) Molte domande di ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ sono presentate alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro prima che sia presa una decisione sull'ammissione del richiedente. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di ⇒ prevedere procedure per l'esame dell'ammissibilità ovvero del merito, che consentano di decidere delle domande presentate alla frontiera o nelle zone di transito direttamente sul posto ⇐ ~~mantenere le procedure vigenti adeguate alla situazione particolare di detti richiedenti alla frontiera. Si dovrebbero stabilire norme comuni sulle eventuali deroghe fatte in tali condizioni alle garanzie di cui beneficiano di norma i richiedenti. Le procedure di frontiera dovrebbero applicarsi principalmente ai richiedenti che non soddisfano le condizioni per l'ingresso nel territorio degli Stati membri.~~

↓ 2005/85/EC considerando 17
⇒ nuovo

- (27) Criterio fondamentale per stabilire la fondatezza della domanda di ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ è la sicurezza del richiedente nel paese di origine. Se un paese terzo può essere considerato paese di origine sicuro, gli Stati membri dovrebbero poterlo designare paese sicuro e presumerne la sicurezza per uno specifico richiedente, a meno che quest'ultimo non adduca controindicazioni ~~fondate~~.

↓ 2005/85/CE considerando 18

- (28) Visto il grado di armonizzazione raggiunto in relazione all'attribuzione della qualifica di rifugiato ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi, si dovrebbero definire criteri comuni per la designazione dei paesi terzi quali paesi di origine sicuri.

↓ 2005/85/CE considerando 19

~~Se il Consiglio ha accertato che uno specifico paese di origine soddisfa i suddetti criteri e, pertanto, lo ha inserito nell'elenco comune minimo di paesi di origine sicuri da adottare a norma della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad esaminare le domande dei cittadini di detto paese o degli apolidi già residenti abitualmente in detto paese, in base alla presunzione confutabile della sicurezza dello stesso. Alla luce dell'importanza politica della designazione dei paesi di origine sicuri, soprattutto in vista delle implicazioni di una valutazione della situazione dei diritti dell'uomo di un paese di origine e delle relative implicazioni per le politiche dell'Unione europea nel settore delle relazioni esterne, il Consiglio dovrebbe prendere le decisioni relative alla fissazione o alla modifica dell'elenco previa consultazione del Parlamento europeo.~~

↓ 2005/85/CE considerando 20
(adattato)

~~La Bulgaria e la Romania, grazie al loro status di paesi candidati all'adesione all'Unione europea e ai progressi compiuti in vista dell'adesione, dovrebbero essere considerati paesi di origine sicuri a norma della presente direttiva fino alla data di adesione all'Unione europea.~~

↓ 2005/85/CE considerando 21
⇒ nuovo

- (29) La designazione di un paese terzo quale paese di origine sicuro ai fini della presente direttiva non può stabilire una garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di tale paese. Per la sua stessa natura, la valutazione alla base della designazione può tener conto soltanto della situazione civile, giuridica e politica generale in tale paese e se in tale paese i responsabili di persecuzioni, torture o altre forme di punizione o trattamento disumano o degradante siano effettivamente soggetti a sanzioni se riconosciuti colpevoli. Per questo motivo è importante che, quando un richiedente dimostra che vi sono **fondati** ⇒ **validi** ⇐ motivi per non ritenere sicuro tale paese per la sua situazione particolare, la designazione del paese come sicuro non può più applicarsi al suo caso.
-

↓ 2005/85/CE considerando 22
(adattato)
⇒ nuovo

- (30) Gli Stati membri dovrebbero esaminare tutte le domande nel merito, valutare cioè se al richiedente di cui trattasi è attribuibile la qualifica di **rifugiato** ☒ beneficiario di protezione internazionale ☒ a norma della direttiva [...] [direttiva qualifiche] ~~2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione¹⁵~~, salvo se altrimenti previsto dalla presente direttiva, in particolare se si può ragionevolmente presumere che un altro paese proceda all'esame o fornisca sufficiente protezione. In particolare, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a valutare il merito della domanda di **asilo** ⇒ **protezione internazionale** ⇐ se il paese di primo asilo ha concesso al richiedente lo status di rifugiato o ha altrimenti concesso sufficiente protezione e il richiedente sarà riammesso in detto paese.

¹⁵ ~~GUL 304 del 13.09.2004, pag. 12.~~

↓ 2005/85/CE considerando 23
⇒ nuovo

- (31) Gli Stati membri non dovrebbero neppure essere tenuti a valutare il merito della domanda di ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ ~~se si può ragionevolmente prevedere che il richiedente, per un legame~~ ⇒ sufficiente ⇐ con un paese terzo definito nel diritto nazionale, chieda protezione in detto paese terzo ⇒ e vi è motivo di ritenere che il richiedente sarà ammesso o riammesso in quel paese⇐. Gli Stati membri dovrebbero procedere in tal modo solo nel caso in cui il richiedente in questione possa essere sicuro nel paese terzo interessato. Per evitare movimenti secondari di richiedenti, si dovrebbero definire principi comuni per la presa in considerazione o la designazione, da parte degli Stati membri, di paesi terzi quali paesi sicuri.

↓ 2005/85/EC recital 24
⇒ nuovo

- (32) Inoltre, per determinati paesi terzi europei che rispettano norme particolarmente elevate in materia di diritti dell'uomo e di protezione dei rifugiati, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di non procedere all'esame o all'esame completo delle domande di asilo dei richiedenti che entrano nel loro territorio in provenienza da detti paesi terzi europei. ~~Viste le potenziali conseguenze derivanti per il richiedente da un esame limitato od omesso, l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro dovrebbe essere limitata ai casi di paesi terzi di cui il Consiglio abbia accertato che rispettano le norme elevate di sicurezza stabilite nella presente direttiva. Al riguardo il Consiglio dovrebbe deliberare previa consultazione del Parlamento europeo.~~

↓ 2005/85/CE considerando 25

~~Discende dalla natura delle norme comuni relative ad entrambi i concetti di paese terzo sicuro definiti nella presente direttiva che l'effetto pratico di tali concetti dipende dal fatto che il paese terzo in questione conceda al richiedente interessato l'ingresso nel suo territorio.~~

↓ 2005/85/CE considerando 26
⇒ nuovo

- (33) Riguardo alla revoca dello status di rifugiato ⇒ o di protezione sussidiaria ⇐, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i beneficiari di ⇒ protezione internazionale ⇐ ~~tale status~~ siano debitamente informati dell'eventuale riesame del loro status ed abbiano la possibilità di esporre la loro opinione prima che le autorità possano prendere una decisione motivata di revoca del loro status. ~~A dette garanzie si può tuttavia derogare quando i motivi della cessazione dello status di rifugiato non sono connessi ad un mutamento delle condizioni su cui si fondava il riconoscimento.~~

↓ 2005/85/CE considerando 27
⇒ nuovo

- (34) È un principio fondamentale del diritto comunitario che le decisioni relative a una domanda di ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ e alla revoca dello status di rifugiato ⇒ o di protezione sussidiaria ⇐ siano soggette ad un rimedio ricorso effettivo dinanzi a un giudice ~~a norma dell'articolo 234 del trattato~~. ~~L'effettività del rimedio, anche per quanto concerne l'esame degli elementi pertinenti, dipende dal sistema amministrativo e giudiziario di ciascuno Stato membro considerato nel suo complesso.~~

↓ 2005/85/CE considerando 28

- (35) A norma dell'articolo 64 del trattato, la presente direttiva non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

↓ 2005/85/CE considerando 29
(adattato)
⇒ nuovo

- (36) La presente direttiva non contempla le procedure ⇒ tra Stati membri ⇐ disciplinate dal regolamento (CE) n. ~~343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, [.../...]~~ [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda ~~d'asilo~~ ⇒ di protezione internazionale ⇐ presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo ⇒ o da un apolide ⇐ (regolamento Dublino)]¹⁶.

↓ nuovo

- (37) I richiedenti cui si applica il regolamento (CE) n. [.../...] [regolamento Dublino] devono godere dei principi e delle garanzie fondamentali sanciti dalla presente direttiva e delle speciali garanzie introdotte dal richiamato regolamento.

↓ 2005/85/CE considerando 30

- (38) È opportuno che l'attuazione della presente direttiva formi oggetto di valutazioni periodiche ~~con scadenza non superiore a due anni.~~

¹⁶ ~~GUL 50 del 25.02.2003, pag. 1.~~

↓ 2005/85/CE considerando 31
⇒ nuovo

- (39) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire l'elaborazione di norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca ~~dello status di rifugiato~~ ⇒ della protezione internazionale ⇐, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione proposta, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

↓ 2005/85/CE considerando 32
(adattato)

~~A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato, con lettera del 24 gennaio 2001, la propria volontà di partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.~~

↓ 2005/85/CE considerando 33
(adattato)

~~In applicazione dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l'Irlanda ha notificato, con lettera del 14 febbraio 2001, la propria volontà di partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.~~

↓ 2005/85/CE considerando 34

- (40) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione della presente direttiva e di conseguenza non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione.

↓ nuovo

- (41) L'obbligo di attuare la presente direttiva nel diritto interno deve essere limitato alle disposizioni che rappresentano modificazioni sostanziali della direttiva precedente. L'obbligo di attuazione delle disposizioni rimaste immutate deriva dalla direttiva precedente.

- (42) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione in diritto interno indicati nell'allegato III, parte B,

↓ 2005/85/CE
⇒ nuovo

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivo

Obiettivo della presente direttiva è stabilire norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca ⇒ della protezione internazionale a norma della direttiva .../.../ CE [direttiva qualifiche] ⇐ dello status di rifugiato.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- a) "convenzione di Ginevra": la convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;

- ~~b) "domanda" o "domanda di asilo": la domanda presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide che si può equiparare a una domanda di protezione internazionale ad uno Stato membro a norma della convenzione di Ginevra. Tutte le domande di protezione internazionale sono considerate domande di asilo, salvo che la persona interessata richieda esplicitamente un altro tipo di protezione, che possa essere richiesta con domanda separata;~~

↓ nuovo

- b) "domanda" o "domanda di protezione internazionale": una richiesta di protezione rivolta ad uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, e che non sollecita esplicitamente un diverso tipo di protezione non

contemplato nel campo d'applicazione della direttiva .../.../ CE [direttiva qualifiche] e che possa essere richiesto con domanda separata;

↓ 2005/85/CE
⇒ nuovo

- c) “richiedente” o “richiedente ⇒ protezione internazionale ⇐ ~~asilo~~”: qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di ⇒ protezione internazionale ⇐ ~~asilo~~ sulla quale non sia stata ancora presa una decisione definitiva;
-

↓ nuovo

- d) “richiedente con esigenze particolari”: il richiedente che, per motivi di età, sesso, disabilità, problemi psichici o per le conseguenze di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, ha bisogno di speciali garanzie per godere dei diritti e assolvere agli obblighi previsti dalla presente direttiva;
-

↓ 2005/85/CE (adattato)
⇒ nuovo

- ~~d~~e) “decisione definitiva”: una decisione che stabilisce se a un cittadino di un paese terzo o a un apolide è concesso lo status di rifugiato ⇒ o di protezione sussidiaria ⇐ a norma della direttiva ~~2004/83/CE~~ [...]/.../CE] [direttiva qualifiche] e che non è più impugnabile nell’ambito del capo V della presente direttiva, indipendentemente dal fatto che ~~il mezzo di~~ l’impugnazione produca l’effetto di autorizzare i richiedenti a rimanere negli Stati membri interessati in attesa del relativo esito, ~~fatto salvo l’allegato III della presente direttiva~~;

- e)~~f~~) “autorità accertante”: qualsiasi organo quasi giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente ad esaminare le domande di ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ e a prendere una decisione di primo grado al riguardo, fatto salvo l’allegato I;

- ~~f~~g) “rifugiato”: qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide rispondente ai criteri stabiliti dall’articolo ~~1 della convenzione di Ginevra, quali specificati nella~~ 2, lettera d), della direttiva ~~2004/83/CE~~ [...]/.../CE] [direttiva qualifiche];
-

↓ nuovo

- h) “persona ammissibile alla protezione sussidiaria”: il cittadino di un paese terzo o l’apolide che soddisfa i requisiti dell’articolo 2, lettera f), della direttiva [...]/.../CE] [direttiva qualifiche];

i) “status di protezione internazionale”: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale rifugiato ovvero persona ammissibile alla protezione sussidiaria;

↓ 2005/85/CE (adattato)

~~g)l)~~ “status di rifugiato”: il riconoscimento da parte di uno Stato membro di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale rifugiato ~~da parte di uno Stato membro;~~

↓ nuovo

k) “status di protezione sussidiaria” : il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale persona ammissibile alla protezione sussidiaria;

l) “minore”: il cittadino di un paese terzo o l'apolide di età inferiore agli anni diciotto;

↓ 2005/85/CE (adattato)

⇒ nuovo

~~h)m)~~ “minore non accompagnato”: ~~una persona d'età inferiore ai diciotto anni che arrivi nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnata da un adulto che ne sia responsabile per la legge o in base agli usi, fino a quando non sia effettivamente affidata a tale adulto, compreso il minore che venga abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri;~~ ⇒ il minore definito all'articolo 2, lettera l), della direttiva [.../.../CE] [direttiva qualifiche]; ⇐

~~i)n)~~ “rappresentante”: ~~la persona che agisca per conto di un'organizzazione che rappresenta il minore non accompagnato in qualità di tutore, la persona che agisca per conto di un'organizzazione nazionale responsabile dell'assistenza ai minori e del loro benessere, o qualunque altro idoneo rappresentante, nominato nell'interesse superiore del minore;~~ ⇒ la persona nominata dalle autorità competenti ad agire in qualità di tutore per assistere e rappresentare il minore non accompagnato allo scopo di garantirne l'interesse superiore ed esercitare la capacità di agire per suo conto; ⇐

~~o)~~ “revoca dello status di ~~rifugiato~~ ⇒ protezione internazionale ⇐”: la decisione di un'autorità competente di revocare, far cessare o rifiutare di rinnovare lo status di rifugiato ⇒ o protezione sussidiaria ⇐ a una determinata persona, a norma della direttiva ~~2004/83/CE~~ [.../.../CE] [direttiva qualifiche];

~~o)p)~~ “rimanere nello Stato membro”: il fatto di rimanere nel territorio, compreso alla frontiera o in zone di transito, dello Stato membro in cui la domanda di ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ è stata presentata o è oggetto d'esame.

Articolo 3

Ambito d'applicazione

1. La presente direttiva si applica a tutte le domande di ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ presentate nel territorio, compreso alla frontiera ⇒ , nelle acque territoriali ⇐ o nelle zone di transito degli Stati membri, nonché alla revoca ~~dello status di rifugiato~~ ⇒ della protezione internazionale ⇐ .
 2. La presente direttiva non si applica in caso di domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri.
 - ~~3. Qualora gli Stati membri utilizzino o avviino un procedimento in cui le domande di asilo sono esaminate sia quali domande a norma della convenzione di Ginevra sia quali domande concernenti altri tipi di protezione internazionale a seconda delle circostanze definite dall'articolo 15 della direttiva 2004/83/CE, essi applicano la presente direttiva nel corso dell'intero procedimento.~~
 43. Gli Stati membri possono ~~inoltre~~ decidere di applicare la presente direttiva nei procedimenti di esame di domande intese ad ottenere qualsiasi forma di protezione internazionale ⇒ che esula dall'ambito di applicazione della direttiva [.../.../CE] [direttiva qualifiche] ⇐ .
-

↓ 2005/85/CE
⇒ nuovo

Articolo 4

Autorità responsabili

3. Per tutti i procedimenti gli Stati membri designano un'autorità che sarà competente per l'esame adeguato delle domande a norma della presente direttiva, ~~in particolare dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'articolo 9.~~ ⇒ Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità disponga di personale competente e specializzato in numero sufficiente per assolvere ai propri compiti nei termini prescritti. A tal fine gli Stati membri predispongono programmi di formazione iniziale e successiva per il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito alla protezione internazionale. ⇐
-

↓ nuovo

4. La formazione di cui al paragrafo 1 riguarda in particolare:
 - a) le norme sostanziali e procedurali previste in materia di protezione internazionale e di diritti umani dai pertinenti strumenti internazionali e comunitari, compresi i principi di "non refoulement" e di non discriminazione;

- b) la consapevolezza di genere e la sensibilizzazione ai fattori trauma e età;
- c) l'utilizzo delle informazioni sul paese d'origine;
- d) le tecniche di colloquio, compresa la comunicazione transculturale;
- e) l'identificazione e la documentazione di segni e sintomi di tortura;
- f) la valutazione degli elementi probatori, compreso il principio del beneficio del dubbio;
- g) la giurisprudenza relativa all'esame delle domande di protezione internazionale.

↓ 2005/85/CE

~~A norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 343/2003, le domande di asilo presentate in uno Stato membro alle autorità di un altro Stato membro che vi svolgono controlli sull'immigrazione sono trattate dallo Stato membro nel cui territorio è presentata la domanda.~~

↓ 2005/85/CE (adattato)
⇒ nuovo

23. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che sia competente un'altra autorità al fine di ~~⇒~~ trattare i casi a norma del regolamento (CE) n. .../... [regolamento Dublino]. ⇐

~~a) trattare i casi in cui si prevede il trasferimento del richiedente in un altro Stato ai sensi della normativa che stabilisce criteri e meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo, fino a che non avvenga il trasferimento o lo Stato richiesto abbia rifiutato di prendere a carico il richiedente o di riprenderlo;~~

~~b) decidere in merito alla domanda alla luce delle disposizioni nazionali in materia di sicurezza, purché sia consultata l'autorità accertante prima di decidere se al richiedente sia attribuibile la qualifica di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE;~~

~~e) svolgere un esame preliminare a norma dell'articolo 32, purché detta autorità abbia accesso al fascicolo del richiedente asilo relativo alla domanda precedente;~~

~~d) trattare i casi nell'ambito della procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 1;~~

~~e) rifiutare il permesso di ingresso nell'ambito della procedura di cui all'articolo 35, paragrafi da 2 a 5, secondo le condizioni di cui a detti paragrafi e come da essi stabilito;~~

~~f) stabilire che un richiedente asilo sta tentando di entrare o è entrato nello Stato membro da un paese terzo sicuro a norma dell'articolo 36, secondo le condizioni di cui a detto articolo e come da esso stabilito.~~

34. Ove ~~siano designate~~ ☒ sia designata un' ☒ autorità a norma del paragrafo 23, gli Stati membri provvedono affinché il relativo personale disponga delle conoscenze adeguate o riceva la formazione necessaria per ottemperare agli obblighi che ad esso incombono nell'applicazione della presente direttiva.

↓ nuovo

5. Le domande di protezione internazionale presentate in uno Stato membro alle autorità di un altro Stato membro che vi svolgono controlli di frontiera o sull'immigrazione sono trattate dallo Stato membro nel cui territorio è presentata la domanda.

↓ 2005/85/CE

⇒ nuovo

Articolo 5

Disposizioni più favorevoli

Gli Stati membri possono introdurre o mantenere in vigore criteri più favorevoli in ordine alle procedure di riconoscimento e revoca ~~dello status di rifugiato~~ della ⇒ protezione internazionale ⇐, purché tali criteri siano compatibili con la presente direttiva.

CAPO II

PRINCIPI FONDAMENTALI E GARANZIE

Articolo 6

Accesso alla procedura

- ~~1. Gli Stati membri possono esigere che le domande di asilo siano introdotte personalmente dal richiedente e/o in un luogo designato.~~

↓ nuovo

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti a ricevere e registrare le domande di protezione internazionale. Fatti salvi i paragrafi 5, 6, 7 e 8, gli Stati membri possono esigere che le domande di protezione internazionale siano introdotte personalmente dal richiedente e/o in un luogo designato.
2. Gli Stati membri provvedono affinché colui che intende presentare istanza di protezione internazionale abbia un'effettiva possibilità di inoltrare la domanda all'autorità competente quanto prima.

↓ 2005/85/CE

⇒ nuovo

23. Gli Stati membri provvedono affinché ciascun adulto con capacità ~~giuridica~~ di agire abbia il diritto di presentare una domanda di ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ per proprio conto.
34. Gli Stati membri possono prevedere che una domanda possa essere presentata da un richiedente a nome delle persone a suo carico. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché gli adulti a carico acconsentano a che la domanda sia presentata per conto loro, in caso contrario essi hanno l'opportunità di presentare la domanda per proprio conto.

~~È richiesto il~~ Il consenso è chiesto all'atto della presentazione della domanda o, al più tardi, all'atto del colloquio personale con l'adulto a carico. ⇒ Prima della richiesta di consenso, ciascun adulto a carico è informato in privato delle relative conseguenze procedurali e del diritto di chiedere la protezione internazionale con domanda separata. ⇐

↓ nuovo

5. Gli Stati membri provvedono affinché il minore abbia il diritto di presentare domanda di protezione internazionale per proprio conto, ovvero tramite i genitori o altro familiare adulto.
6. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi appropriati di cui all'articolo 10 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷ abbiano il diritto di presentare domanda di protezione internazionale a nome di un minore non accompagnato se, sulla base di una valutazione individuale della situazione personale del minore, ritengono che questi necessiti di protezione ai sensi della direttiva [...]/CE [direttiva qualifiche].

¹⁷ GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.

↓ 2005/85/CE
⇒ nuovo

47. Gli Stati membri possono determinare nella legislazione nazionale:
- i casi in cui il minore può presentare per proprio conto una domanda;
 - i casi in cui la domanda di un minore non accompagnato deve essere introdotta da un rappresentante a norma dell'articolo 1721, paragrafo 1, lettera a);
 - i casi in cui si ritiene che la presentazione di una domanda d'asilo ⇒ di protezione internazionale ⇐ costituisca anche la presentazione di una domanda d'asilo ⇒ di protezione internazionale ⇐ per eventuali minori celibi o nubili.

~~5. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità cui potrebbe rivolgersi chi intende presentare domanda d'asilo siano in grado di fornire indicazioni sulle modalità e sulle sedi per la presentazione della domanda e/o per chiedere che le autorità in questione trasmettano la domanda all'autorità competente.~~

↓ nuovo

8. Gli Stati membri dispongono che le guardie di frontiera, le forze di polizia, le autorità competenti per l'immigrazione e il personale dei centri di trattenimento ricevano le istruzioni e la formazione necessaria per trattare le domande di protezione internazionale. Se queste autorità sono designate autorità competenti a norma del paragrafo 1, le istruzioni comportano l'obbligo di registrare la domanda. Diversamente, le istruzioni comportano l'obbligo di trasmettere la domanda all'autorità competente per la registrazione, corredata di tutte le informazioni pertinenti.

Gli Stati membri provvedono affinché tutte le altre autorità cui potrebbe rivolgersi chi intende chiedere la protezione internazionale siano in grado di fornire indicazioni sulle modalità e sulle sedi per presentare l'istanza e/o per chiedere che le autorità in questione trasmettano la domanda all'autorità competente.

9. Le autorità competenti provvedono a registrare le domande di protezione internazionale entro 72 ore dacché l'interessato ha espresso il desiderio di chiedere la protezione internazionale, in conformità del paragrafo 8, primo comma.

Articolo 7

Informazione e consulenza ai valichi di frontiera e nei centri di trattenimento

5. Gli Stati membri dispongono che le informazioni sulle procedure da esperire per presentare domanda di protezione internazionale siano garantite:

a) ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, delle frontiere esterne; e

b) nei centri di trattenimento.

6. Gli Stati membri prevedono servizi di interpretazione per garantire la comunicazione fra chi intende presentare domanda di protezione internazionale e le guardie di frontiera o il personale dei centri di trattenimento.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale accedano ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, e ai centri di trattenimento, sulla base di un accordo con le autorità competenti degli Stati membri.

Gli Stati membri possono adottare norme che dispongano la presenza di tali organizzazioni nelle aree di cui al presente articolo.

↓ 2005/85/CE
⇒ nuovo

Articolo ~~78~~

Diritto di rimanere nello Stato membro durante l'esame della domanda

7. I richiedenti sono autorizzati a rimanere nello Stato membro, ai fini esclusivi della procedura, fintantoché l'autorità accertante non abbia preso una decisione secondo le procedure di primo grado di cui al capo III. Il diritto a rimanere non dà diritto a un titolo di soggiorno.

8. Gli Stati membri possono derogare a questa disposizione solo se, ~~a norma degli articoli 32 e 34,~~ ⇒ l'interessato presenta ⇐ ~~non sarà dato seguito a~~ una domanda reiterata ⇒ ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 8, ⇐ o se essi intendono consegnare o estradare, ove opportuno, una persona in altro Stato membro in virtù degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo¹⁸ o altro, o in un paese terzo ⇒, ~~eccetto il paese d'origine del richiedente interessato ⇐~~, o presso una corte o un tribunale penale internazionale.

↓ nuovo

9. Gli Stati membri possono estradare il richiedente in un paese terzo in conformità del paragrafo 2 soltanto se le autorità competenti hanno accertato che la decisione di estradizione non comporterà il "refoulement" diretto o indiretto, in violazione degli obblighi internazionali dello Stato membro.

¹⁸ Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

↓ 2005/85/CE (adattato)
⇒ nuovo

Articolo 89

Criteria applicabili all'esame delle domande

10. ~~Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 4, lettera i),~~ Gli Stati membri provvedono affinché le domande ~~di asilo~~ ⇒ di protezione internazionale ⇐ non siano respinte né escluse dall'esame per il semplice fatto di non essere state presentate tempestivamente.

↓ nuovo

11. L'esame della domanda di protezione internazionale determina anzitutto se al richiedente è attribuibile la qualifica di rifugiato. In caso contrario, l'esame determina se l'interessato è ammissibile alla protezione sussidiaria.

↓ 2005/85/CE (adattato)
⇒ nuovo

23. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni dell'autorità accertante relative alle domande di ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ siano adottate previo congruo esame. A tal fine gli Stati membri dispongono:
- a) che le domande siano esaminate e le decisioni prese in modo individuale, obiettivo ed imparziale;
 - b) che pervengano da varie fonti informazioni precise e aggiornate, quali l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) ⇒ e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo ⇐, circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti ~~asilo~~ e, ove occorra, nei paesi in cui questi hanno transitato, e che tali informazioni siano messe a disposizione del personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito ⇒, nonché del richiedente e del suo avvocato ove l'autorità accertante tenga conto di quelle informazioni per prendere la decisione ⇐;
 - c) che il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia una conoscenza dei criteri applicabili in materia di asilo e di diritto dei rifugiati.;

↓ nuovo

- d) che il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia avuto istruzione e la possibilità di consultare esperti, laddove necessario, su aspetti particolari come quelli d'ordine medico, culturale, di genere e inerenti ai minori.
-

↓ 2005/85/CE
⇒ nuovo

34. Le autorità di cui al capo V, per il tramite dell'autorità accertante o del richiedente o in altro modo, hanno accesso alle informazioni generali di cui al paragrafo 33, lettera b), necessarie per l'adempimento delle loro funzioni.
45. Gli Stati membri ~~possono prevedere~~ ⇒ prevedono ⇐ norme relative alla traduzione dei documenti pertinenti ai fini dell'esame delle domande.

Articolo 910

Criteria applicabili alle decisioni dell'autorità accertante

12. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni sulle domande di ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ siano comunicate per iscritto.
13. Gli Stati membri dispongono inoltre che la decisione con cui viene respinta una domanda ⇒ riguardante lo status di rifugiato ovvero lo status di protezione sussidiaria ⇐ sia corredata di motivazioni de jure e de facto e che il richiedente sia informato per iscritto dei mezzi per impugnare tale decisione negativa.

~~Gli Stati membri non sono tenuti a motivare il rifiuto di riconoscere lo status di rifugiato in una decisione con la quale al richiedente è riconosciuto uno status che offre gli stessi diritti e gli stessi vantaggi che il diritto nazionale e quello comunitario riconoscono allo status di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché le motivazioni del rifiuto di riconoscere lo status di rifugiato siano esposte nel fascicolo del richiedente e il richiedente abbia accesso, su richiesta, al suo fascicolo.~~

~~Inoltre, N~~ nel comunicare al richiedente una decisione negativa, gli Stati membri non sono tenuti a informarlo per iscritto dei mezzi per impugnare una decisione, qualora ne sia stata data comunicazione in precedenza per iscritto o per via elettronica, secondo i mezzi cui abbia accesso.

14. Ai fini dell'articolo 6, paragrafo 34, e ogniqualvolta la domanda sia fondata sui medesimi motivi, gli Stati membri possono adottare un'unica decisione che contempra tutte le persone a carico.

↓ nuovo

15. Il paragrafo 3 non si applica quando la divulgazione della situazione particolare di una persona ai familiari rischia di nuocere ai suoi interessi, segnatamente nei casi di persecuzione per motivi di genere o di età. In tali casi all'interessato è comunicata una decisione separata.

↓ 2005/85/CE (adattato)

⇒ nuovo

Articolo ~~10~~11

Garanzie per i richiedenti ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐

16. In relazione alle procedure di cui al capo III, gli Stati membri provvedono affinché tutti i richiedenti ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ godano delle seguenti garanzie:

- a) il richiedente asilo è informato, in una lingua che è ragionevole supporre possa capire, della procedura da seguire e dei suoi diritti e obblighi durante il procedimento, nonché delle eventuali conseguenze di un mancato adempimento degli obblighi e della mancata cooperazione con le autorità. È informato in merito ai tempi e ai mezzi a sua disposizione per adempiere all'obbligo di addurre gli elementi di cui all'articolo 4 della direttiva ~~2004/83/CE~~ [...]/CE] [direttiva qualifiche]. Tali informazioni sono fornite in tempo utile affinché il richiedente asilo possa far valere i diritti sanciti dalla presente direttiva e conformarsi agli obblighi descritti nell'articolo ~~11~~12;
- b) il richiedente asilo riceve, laddove necessario, l'assistenza di un interprete per spiegare la propria situazione nei colloqui con le autorità competenti. Gli Stati membri reputano necessario fornire tale assistenza almeno quando l'autorità accertante convoca il richiedente a un colloquio personale di cui agli articoli ~~12 and 13~~ 13, 14, ⇒ 15, 16 e 30⇐ e una comunicazione adeguata risulta impossibile in sua mancanza. In questo e negli altri casi in cui le autorità competenti convocano il richiedente asilo, tale assistenza è retribuita con fondi pubblici;
- c) non è negata al richiedente asilo la possibilità di comunicare con l'UNHCR o con altre organizzazioni ~~che operino per conto dell'UNHCR nel territorio dello Stato membro conformemente a un accordo con~~ ⇒ che prestano consulenza legale e assistenza ai richiedenti asilo a norma del diritto nazionale dello ⇐ ~~detto~~ Stato membro;
- d) la decisione dell'autorità accertante relativa alla domanda di asilo è comunicata al richiedente ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ con anticipo ragionevole. Se il richiedente è legalmente rappresentato da un

avvocato o altro consulente legale, gli Stati membri possono scegliere di comunicare la decisione al suo avvocato o consulente anziché al richiedente ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐;

- e) il richiedente asilo è informato dell'esito della decisione dell'autorità accertante in una lingua che è ragionevole supporre possa capire, quando non è assistito o rappresentato da un avvocato o altro consulente legale e ~~quando non è disponibile il gratuito patrocinio~~. Il richiedente è contestualmente informato dei mezzi per impugnare una decisione negativa a norma dell'articolo ~~9~~10, paragrafo 2.

17. In relazione alle procedure di cui al capo V, gli Stati membri provvedono affinché tutti i richiedenti ~~asilo~~ godano di garanzie equivalenti a quelle di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), del presente articolo.

Articolo ~~11~~12

Obblighi dei richiedenti ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐

18. ⇒ I richiedenti protezione internazionale cooperano con le autorità competenti ai fini dell'accertamento dell'identità e degli altri elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva [...]/./CE] [direttiva qualifiche]. ⇐ Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti ~~asilo~~ l'obbligo di cooperare ☒ altri obblighi di cooperazione ☒ con le autorità competenti nella misura in cui ~~detto obbligo sia necessario~~ ☒ detti obblighi siano necessari ☒ ai fini del trattamento della domanda.
19. In particolare, gli Stati membri possono prevedere che:
- a) i richiedenti ~~asilo~~ abbiano l'obbligo di riferire alle autorità competenti o di comparire personalmente dinanzi alle stesse, sia senza indugio sia in una data specifica;
 - b) i richiedenti ~~asilo~~ debbano consegnare i documenti in loro possesso pertinenti ai fini dell'esame della domanda, quali i passaporti;
 - c) i richiedenti ~~asilo~~ siano tenuti a informare le autorità competenti del loro luogo di residenza o domicilio del momento e di qualsiasi cambiamento dello stesso, non appena possibile. Gli Stati membri possono prevedere che il richiedente sia tenuto ad accettare eventuali comunicazioni presso il luogo di residenza o domicilio più recente dallo stesso appositamente indicato;
 - d) le autorità competenti possano perquisire il richiedente e i suoi effetti personali ⇒ , purché alla perquisizione provveda una persona dello stesso sesso ⇐;
 - e) le autorità competenti possano fotografare il richiedente; e
 - f) le autorità competenti possano registrare le dichiarazioni orali del richiedente, purché questi ne sia stato preventivamente informato.

Colloquio personale

1. Prima che l'autorità accertante decida, è data facoltà al richiedente ~~asilo~~ di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ con una persona competente, a norma della legislazione nazionale, a svolgere tale colloquio. ⇒ I colloqui sul merito di una domanda di protezione internazionale sono condotti esclusivamente da personale dell'autorità accertante. ⇐

~~Gli Stati membri possono inoltre accordare la facoltà di sostenere un colloquio personale a ciascuno degli adulti a carico di cui all'articolo 6, paragrafo 3.~~

⇓ nuovo

Quando un richiedente presenta domanda di protezione internazionale a nome di persone a suo carico, ciascun adulto che a quello fa capo deve avere la possibilità di esprimersi in privato e di sostenere un colloquio sulla domanda.

⇓ 2005/85/CE (adattato)
⇒ nuovo

Gli Stati membri possono stabilire nel diritto interno i casi in cui a un minore è data facoltà di sostenere un colloquio personale.

2. Il colloquio personale ⇒ sul merito della domanda ⇐ può essere omesso se:
 - a) l'autorità accertante è in grado di prendere una decisione positiva ⇒ riguardo allo status di rifugiato ⇐ basandosi sulle prove acquisite; oppure
 - ~~b) l'autorità competente ha già avuto un incontro con il richiedente, al fine di assisterlo nella compilazione della domanda e nella trasmissione delle informazioni essenziali attinenti alla stessa, ai termini dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2004/83/CE; oppure~~
 - ~~e) l'autorità accertante, in base a un esame completo delle informazioni fornite dal richiedente, reputa la domanda infondata nei casi in cui si applicano le circostanze di cui all'articolo 23, paragrafo 4, lettere a), e), g), h) e j);~~

~~3. Si può parimenti soprassedere al colloquio personale quando~~

- ~~b) non è ragionevolmente fattibile, in particolare quando~~ l'autorità competente reputa che il richiedente asilo sia incapace o non sia in grado di sostenere un colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo. In caso di dubbio, ⇒ l'autorità competente consulta un medico per stabilire se tale stato è temporaneo o

permanente. ~~gli Stati membri possono esigere il certificato di un medico o di uno psicologo.~~

Quando lo Stato membro non prevede la possibilità per il richiedente di un colloquio personale a norma ~~del presente paragrafo~~ della lettera b) oppure, ove applicabile, per la persona a carico, devono essere compiuti ragionevoli sforzi al fine di consentire al richiedente o alla persona a carico di produrre ulteriori informazioni.

- ~~43.~~ La mancanza di un colloquio personale a norma del presente articolo non osta a che l'autorità accertante prenda una decisione sulla domanda di ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐.
- ~~54.~~ La mancanza di un colloquio personale a norma del paragrafo 2, ~~lettere lettera b) e e), e del paragrafo 3,~~ non incide negativamente sulla decisione dell'autorità accertante.
- ~~65.~~ A prescindere dall'articolo ~~2024~~, paragrafo 1, gli Stati membri, all'atto di decidere riguardo a una domanda di ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐, possono tener conto del fatto che il richiedente non si sia presentato al colloquio personale, a meno che non avesse validi motivi per farlo.

Articolo ~~1314~~

Criteria applicabili al colloquio personale

3. Il colloquio personale si svolge, di norma, senza la presenza dei familiari, a meno che l'autorità accertante non ritenga che un esame adeguato deve comportare la presenza di altri familiari.
4. Il colloquio personale si svolge in condizioni atte ad assicurare la riservatezza adeguata.
5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il colloquio personale si svolga in condizioni che consentano al richiedente di esporre in modo esauriente i motivi della sua domanda. A tal fine gli Stati membri:
 - a) provvedono affinché la persona incaricata di condurre il colloquio abbia la competenza ~~sufficiente~~ per tener conto del contesto personale o generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale ⇐, il sesso ⇐ o la vulnerabilità del richiedente, ~~per quanto ciò sia possibile;~~ e

↓ nuovo

- b) se possibile prevedono, su istanza del richiedente, che a condurre il colloquio sia una persona del suo stesso sesso;

↓ 2005/85/CE (adattato)
⇒ nuovo

bc) selezionano un interprete ⇒ competente, ⇐ idoneo a garantire una comunicazione appropriata fra il richiedente e la persona incaricata di condurre il colloquio. Il colloquio non deve svolgersi necessariamente nella lingua prescelta dal richiedente ~~asilo~~, se esiste un'altra lingua che è ~~ragionevole supporre possa capire~~ ☒ capisce ☒ e nella quale è in grado di comunicare ⇒ chiaramente. Se possibile gli Stati membri prevedono, su istanza del richiedente, un interprete del suo stesso sesso; ⇐

↓ nuovo

d) provvedono affinché la persona che conduce il colloquio sul merito di una domanda di protezione internazionale non sia in uniforme;

e) provvedono affinché i colloqui con i minori siano condotti con modalità consone alla loro età.

↓ 2005/85/CE

6. Gli Stati membri possono prevedere norme relative alla presenza di terzi durante un colloquio personale.

~~5. Il presente articolo si applica anche all'incontro di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b).~~

↓ nuovo

Articolo 15

Contenuto del colloquio personale

Nel condurre il colloquio personale sul merito di una domanda di protezione internazionale, l'autorità accertante assicura che al richiedente sia data una congrua possibilità di presentare gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva [...]/../CE] [direttiva qualifiche]. A tal fine gli Stati membri dispongono:

a) che i quesiti posti al richiedente siano pertinenti per valutare se questi necessiti di protezione internazionale ai sensi della direttiva [...]/../CE] [direttiva qualifiche];

- b) che il richiedente abbia una congrua possibilità di spiegare l'eventuale assenza di elementi necessari a motivare la domanda, ovvero le eventuali incoerenze o contraddizioni delle sue dichiarazioni.

↓ 2005/85/CE

Articolo 14

Valore giuridico del verbale del colloquio personale ai fini della procedura

~~1. Gli Stati membri dispongono che sia redatto il verbale di ogni singolo colloquio personale, in cui figurino almeno le informazioni più importanti in merito alla domanda, presentata dal richiedente, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2004/83/CE.~~

~~2. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti abbiano accesso tempestivo al verbale del colloquio personale. Se l'accesso è autorizzato solo dopo la decisione dell'autorità accertante, gli Stati membri provvedono affinché l'accesso sia possibile non appena necessario per consentire la preparazione e la presentazione del ricorso in tempo utile.~~

~~3. Gli Stati membri possono chiedere che il richiedente approvi il contenuto del verbale del colloquio personale.~~

~~Se un richiedente asilo rifiuta di approvare il contenuto del verbale, le motivazioni di tale rifiuto sono registrate nel fascicolo del richiedente.~~

~~Il rifiuto da parte del richiedente di approvare il contenuto del verbale non osta a che l'autorità accertante prenda una decisione sulla sua domanda di asilo.~~

~~4. Il presente articolo si applica anche all'incontro di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b).~~

↓ nuovo

Articolo 16

Trascrizione e verbale del colloquio personale

7. Gli Stati membri dispongono che il colloquio personale sia trascritto.
8. Gli Stati membri chiedono al richiedente di approvare il contenuto della trascrizione al termine del colloquio personale. A tal fine, dispongono che al richiedente sia data la possibilità di formulare osservazioni o di fornire chiarimenti su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nella trascrizione.

9. Se il richiedente rifiuta di approvare il contenuto della trascrizione, le motivazioni di tale rifiuto sono registrate nel fascicolo del richiedente.

Il rifiuto del richiedente di approvare il contenuto della trascrizione non osta a che l'autorità accertante prenda una decisione sulla domanda.

10. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono redigere un verbale scritto del colloquio personale, in cui figurino quanto meno le informazioni essenziali relative alla domanda, come fornite dal richiedente. In tal caso gli Stati membri dispongono che la trascrizione del colloquio personale sia allegata al verbale.

11. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti abbiano accesso tempestivo alla trascrizione e, se del caso, al verbale del colloquio personale, prima che l'autorità accertante decida.

Articolo 17

Perizie medico-legali

1. Gli Stati membri consentono ai richiedenti che ne fanno domanda di sottoporsi a visita medica per corroborare dichiarazioni relative alle persecuzioni o ai danni gravi subiti. A tal fine gli Stati membri concedono ai richiedenti un periodo di tempo ragionevole per presentare il certificato medico all'autorità accertante.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, qualora sussistano fondati motivi per ritenere che il richiedente soffra di disturbi post-traumatici da stress, l'autorità accertante, previo consenso del richiedente, dispone che questi sia sottoposto a visita medica.

3. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinché, ai fini della visita medica di cui al paragrafo 2, siano disponibili perizie mediche imparziali e qualificate.

4. Gli Stati membri stabiliscono le regole e le modalità di identificazione e documentazione dei sintomi di tortura o altre forme di violenza psicologica, fisica o sessuale, necessarie all'applicazione del presente articolo.

5. Gli Stati membri provvedono affinché le persone che conducono i colloqui con i richiedenti conformemente alla presente direttiva ricevano la formazione necessaria per identificare i sintomi di tortura.

6. L'autorità accertante valuta gli esiti delle visite mediche di cui ai paragrafi 1 e 2, congiuntamente agli altri elementi della domanda. Di questi tiene conto, in particolare, al momento di stabilire se le dichiarazioni del richiedente siano credibili e sufficienti.

↓ 2005/85/CE
⇒ nuovo

Articolo ~~15~~18

Diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali

1. ⇒ Ai richiedenti protezione internazionale è data la possibilità ⇐ ~~Gli Stati membri accordano ai richiedenti asilo la possibilità~~ di consultare, ~~a loro spese~~, in maniera effettiva un avvocato o altro consulente legale, autorizzato o riconosciuto a norma della legislazione nazionale, sugli aspetti relativi alla domanda di ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale, in ciascuna fase della procedura, anche in caso di decisione negativa ⇐.
2. ~~Nell'eventualità di una decisione negativa dell'autorità accertante, G~~li Stati membri dispongono che, su richiesta, siano concesse assistenza e/o rappresentanza legali gratuite nel rispetto delle disposizioni del paragrafo 3. ⇒ A tal fine gli Stati membri: ⇐

↓ nuovo

- a) prevedono l'assistenza legale gratuita nell'ambito delle procedure di cui al capo III. Questa comprende, come minimo, le informazioni sulla procedura con riguardo alla situazione particolare del richiedente e la spiegazione dei motivi di fatto e di diritto in caso di decisione negativa;
- b) prevedono l'assistenza o la rappresentanza legali gratuite nell'ambito delle procedure di cui al capo V. Questa comprende, come minimo, la preparazione dei documenti procedurali necessari e la partecipazione all'udienza dinanzi al giudice di primo grado a nome del richiedente.

↓ 2005/85/CE (adattato)
⇒ nuovo

3. Gli Stati membri possono prevedere nella legislazione nazionale di accordare assistenza e/o rappresentanza legali gratuite:
 - a) ~~soltanto nei procedimenti dinanzi a un giudice a norma del capo V e non per i ricorsi o riesami ulteriori previsti dalla legislazione nazionale, compreso il riesame della causa in seguito ad un ricorso o riesame ulteriori; e/o~~
 - b) a) soltanto a chi non disponga delle risorse necessarie; e/o

~~e)b)~~ soltanto rispetto agli avvocati o altri consulenti legali che sono specificamente designati dalla legislazione nazionale ad assistere e/o rappresentare i richiedenti ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale. ⇐ ~~o~~

~~d) soltanto se il ricorso o il riesame hanno buone probabilità di successo.~~

~~Gli Stati membri provvedono affinché l'assistenza e la rappresentanza legali di cui alla lettera d) non siano oggetto di restrizioni arbitrarie.~~

↓ nuovo

Quanto alle procedure di cui al capo V, gli Stati membri possono decidere di accordare assistenza e/o rappresentanza legali gratuite ai richiedenti, soltanto se queste sono necessarie per garantire loro un accesso effettivo alla giustizia. Gli Stati membri provvedono affinché l'assistenza e la rappresentanza legali di cui al presente paragrafo non siano oggetto di restrizioni arbitrarie.

↓ 2005/85/CE

4. Le norme a disciplina delle modalità di presentazione e di trattamento di richieste di assistenza e/o rappresentanze legali possono essere previste dagli Stati membri.

↓ nuovo

5. Gli Stati membri possono acconsentire a che le organizzazioni non governative prestino assistenza e/o rappresentanza legali gratuite ai richiedenti protezione internazionale nell'ambito delle procedure di cui al capo III o al capo V.

↓ 2005/85/CE

⇒ nuovo

56. Gli Stati membri possono altresì:

- a) imporre limiti monetari e/o temporali alla prestazione di assistenza e/o rappresentanza legali gratuite, purché essi non costituiscano restrizioni arbitrarie all'accesso all'assistenza e/o rappresentanza legali;
- b) prevedere, per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, che il trattamento concesso ai richiedenti non sia più favorevole di quello di norma concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nell'assistenza legale.

67. Gli Stati membri possono esigere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute, allorché vi sia stato un considerevole miglioramento delle condizioni

finanziarie del richiedente o se la decisione di accordare tali prestazioni è stata presa in base a informazioni false fornite dal richiedente.

Articolo ~~16~~19

Ambito di applicazione dell'assistenza e della rappresentanza legali

3. Gli Stati membri provvedono affinché l'avvocato o altro consulente legale autorizzato o riconosciuto a norma della legislazione nazionale e che assiste o rappresenta un richiedente ⇒ protezione internazionale ⇐ asilo a norma della legislazione nazionale, abbia accesso alle informazioni contenute nella pratica del richiedente ⇒ che è o sarà oggetto di decisione. ⇐ ~~che potrebbero costituire oggetto di esame da parte delle autorità di cui al capo V, nella misura in cui le informazioni sono pertinenti per la valutazione della domanda.~~

Gli Stati membri possono derogare a tale disposizione, qualora la divulgazione di informazioni o fonti comprometta la sicurezza nazionale, la sicurezza delle organizzazioni o delle persone che forniscono dette informazioni o la sicurezza delle persone cui le informazioni si riferiscono o qualora gli interessi investigativi relativi all'esame delle domande di asilo ⇒ protezione internazionale ⇐ da parte delle autorità competenti degli Stati membri o le relazioni internazionali degli Stati membri siano compromesse. In questi casi ⇒ gli Stati membri: ⇐

↓ nuovo

- a) danno accesso alle informazioni o alle fonti in questione quanto meno all'avvocato o altro consulente legale che abbia subito un controllo di sicurezza, nella misura in cui le informazioni sono pertinenti per l'esame della domanda o per decidere della revoca della protezione internazionale;

↓ 2005/85/CE (adattato)
⇒ nuovo

- ⊗ b) aprono ⊗ l'accesso alle informazioni o alle fonti in questione ~~è aperto~~ alle autorità di cui al capo V, ~~salvo che tale accesso sia vietato in casi riguardanti la sicurezza nazionale.~~

4. Gli Stati membri provvedono affinché l'avvocato o altro consulente legale che assiste o rappresenta un richiedente asilo ⇒ protezione internazionale ⇐ possa accedere alle aree chiuse, quali ~~le strutture di permanenza temporanea~~ i centri di trattenimento e le zone di transito, per consultare quel richiedente.

Gli Stati membri possono limitare le visite ai richiedenti nelle aree chiuse soltanto nei casi in cui questa limitazione è, a norma della legislazione nazionale, oggettivamente necessaria, ai fini della sicurezza, dell'ordine pubblico o della gestione amministrativa dell'area o per garantire un esame efficace della domanda,

purché l'accesso da parte dell'avvocato o altro consulente legale non risulti in tal modo seriamente limitato o non sia reso impossibile.

↓ nuovo

5. Gli Stati membri acconsentono a che al colloquio personale il richiedente possa farsi accompagnare da un avvocato o altro consulente legale autorizzato o riconosciuto ai sensi della legislazione nazionale.

↓ 2005/85/CE
⇒ nuovo

34. Gli Stati membri possono adottare norme che dispongano la presenza di un avvocato o altro consulente legale a tutti i colloqui previsti nel procedimento, fatto salvo il presente articolo o l'articolo ~~17~~21, paragrafo 1, lettera b).

~~4. Gli Stati membri possono disporre che il richiedente sia autorizzato a portare con sé al colloquio personale un avvocato o altro consulente legale autorizzato o riconosciuto ai sensi della legislazione nazionale.~~

Gli Stati membri possono richiedere la presenza del richiedente al colloquio personale, anche se questi è rappresentato a norma della legislazione nazionale da un avvocato o altro consulente legale, e possono chiedere al richiedente di rispondere personalmente alle domande poste.

L'assenza di un avvocato o altro consulente legale non osta a che l'autorità competente svolga il colloquio personale con il richiedente, ⇒ fatto salvo l'articolo 21, paragrafo 1, lettera b) ⇐ .

↓ nuovo

Articolo 20

Richiedenti con esigenze particolari

6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché ai richiedenti con esigenze particolari sia data la possibilità di presentare gli elementi della domanda nel modo più completo e con tutti gli elementi probatori a disposizione. Qualora necessario, ai richiedenti è concessa una proroga per produrre elementi probatori ovvero espletare altri adempimenti necessari ai fini della procedura.
7. L'autorità accertante, ove ritenga che il richiedente abbia subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale di cui all'articolo 21 della direttiva [...] /CE] [recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti

asilo (direttiva accoglienza)], concede all'interessato il tempo sufficiente e il sostegno necessario per prepararsi al colloquio personale sul merito della domanda.

8. L'articolo 27, paragrafi 6 e 7, non si applica ai richiedenti di cui al paragrafo 2.

↓ 2005/85/CE (adattato)
⇒ nuovo

Articolo ~~17~~21

Garanzie per i minori non accompagnati

1. In relazione a tutte le procedure previste dalla presente direttiva e fatti salvi gli articoli ~~12 e 14~~ 13, ~~⇒ 14 ⇐~~ e 15, gli Stati membri:

- a) non appena possibile adottano misure atte a garantire che un rappresentante rappresenti ~~e/o~~ assista il minore non accompagnato in relazione ~~⇒~~ alla presentazione e ~~⇐~~ all'esame della domanda di asilo. ~~⇒~~ Tale rappresentante è imparziale ed ha la competenza necessaria a trattare con minori. ~~⇐~~ ~~Questo rappresentante~~ ~~Questi~~ può anche essere il rappresentante a cui si fa riferimento ~~nell'articolo 19 della direttiva 2003/9/CE, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri¹⁹~~ nella direttiva [...]/.../CE] [direttiva qualifiche];
- b) provvedono affinché al rappresentante sia data la possibilità di informare il minore non accompagnato sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale e, laddove opportuno, di informarlo su come prepararsi ad esso. Gli Stati membri ~~permettono~~ ~~⇒~~ provvedono affinché ~~⇐~~ ~~at~~ ~~⊗~~ il ~~⊗~~ rappresentante ~~⇒~~ e/o l'avvocato o altro consulente legale autorizzato a norma della legislazione nazionale ~~⇐~~ ~~di~~ ~~partecipare~~ ~~⊗~~ partecipino ~~⊗~~ al colloquio ~~⇒~~ e abbiano la possibilità di ~~⇐~~ porre domande o formulare osservazioni, nel quadro stabilito dalla persona che conduce il colloquio.

Gli Stati membri possono richiedere la presenza del minore non accompagnato al colloquio personale, anche se è presente il rappresentante.

2. Gli Stati membri possono astenersi dal nominare un rappresentante, se il minore non accompagnato:

- a) raggiungerà presumibilmente la maggiore età prima che sia presa una decisione in primo grado; oppure

¹⁹ ~~GUL 31 del 6.2.2003, pag. 18.~~

~~b) può disporre gratuitamente di un avvocato o altro consulente legale autorizzato, a norma della legislazione nazionale, a svolgere i compiti di sopra assegnati al rappresentante; oppure~~

~~e)b) è, o è stato, sposato.~~

~~3. Gli Stati membri, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore il 1o dicembre 2005, possono altresì astenersi dal nominare un rappresentante, se il minore non accompagnato ha 16 anni o più, a meno che questi non sia in grado di occuparsi della sua domanda senza un rappresentante.~~

43. Gli Stati membri provvedono affinché:

- (a) qualora il minore non accompagnato sia convocato a un colloquio personale sulla sua domanda di **asilo** ⇒ protezione internazionale ⇐ a norma degli articoli ~~12, 13 and 14~~, 13, 14 e 15, tale colloquio sia condotto da una persona con la competenza necessaria a trattare i particolari bisogni dei minori;
- (b) la decisione sulla domanda di asilo di un minore non accompagnato, presa dall'autorità accertante, sia preparata da un funzionario con la competenza necessaria a trattare i particolari bisogni dei minori.

↓ nuovo

4. Ai minori non accompagnati è concessa assistenza legale gratuita nell'ambito di tutte le procedure previste dalla presente direttiva, alle condizioni di cui all'articolo 18.

↓ 2005/85/CE
⇒ nuovo

5. Gli Stati membri possono effettuare visite mediche per accertare l'età del minore non accompagnato nel quadro dell'esame di una domanda di **asilo** ⇒ protezione internazionale ⇐ ⇒, laddove, in base a sue dichiarazioni generali o altri elementi probatori, gli Stati membri continuino a nutrire dubbi circa l'età. ⇐

↓ nuovo

Le visite mediche sono effettuate nel pieno rispetto della dignità della persona e con i metodi meno invasivi.

↓ 2005/85/CE
⇒ nuovo

Se vengono effettuate visite mediche gli Stati membri provvedono affinché:

- a) il minore non accompagnato sia informato, prima dell'esame della domanda di **asilo** ⇒ protezione internazionale ⇐ e in una lingua che è ~~ragionevole supporre possa capire~~ **capisce**, della possibilità che la loro età possa essere determinata attraverso una visita medica. Le informazioni comprendono il tipo di visita previsto e le possibili conseguenze dei risultati della visita medica ai fini dell'esame della domanda ~~d'asilo~~ ⇒ di protezione internazionale ⇐, così come le conseguenze cui va incontro il minore non accompagnato che si rifiuti di sottoporsi a visita medica;
- b) i minori non accompagnati e/o i loro rappresentanti acconsentano allo svolgimento di una visita atta ad accertare l'età dei minori interessati; e
- c) la decisione di respingere la domanda di **asilo** ⇒ protezione internazionale ⇐ di un minore non accompagnato che ha rifiutato di sottoporsi alla visita medica non sia motivata unicamente da tale rifiuto.

Il fatto che un minore non accompagnato abbia rifiutato di sottoporsi alla visita medica non osta a che l'autorità accertante prenda una decisione sulla domanda di **asilo** ⇒ protezione internazionale ⇐.

↓ nuovo

6. Non si applicano ai minori non accompagnati l'articolo 27, paragrafi 6 e 7, l'articolo 29, paragrafo 2, lettera c), l'articolo 32 e l'articolo 37.

↓ 2005/85/CE
⇒ nuovo

67. L'interesse superiore del minore costituisce un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, del presente articolo.

Articolo ~~1822~~

Arresto Trattenimento

3. Gli Stati membri non trattengono ~~in arresto~~ una persona per il solo motivo che si tratta di un richiedente **asilo** ⇒ protezione internazionale ⇐. ⇒ I motivi e le condizioni del trattenimento nonché le garanzie per i richiedenti protezione internazionale trattenuti sono conformi alla direttiva [.../.../CE] [direttiva accoglienza]. ⇐
4. Qualora un richiedente **asilo** ⇒ protezione internazionale ⇐ sia trattenuto ~~in arresto~~, gli Stati membri provvedono affinché sia possibile un rapido controllo sindacato giurisdizionale ⇒ a norma della direttiva [.../.../CE] [direttiva accoglienza] ⇐.

Procedura in caso di ritiro della domanda

5. Nella misura in cui gli Stati membri prevedano la possibilità di un ritiro esplicito della domanda in virtù della legislazione nazionale, ove il richiedente ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ ritiri esplicitamente la domanda, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità accertante prenda la decisione di sospendere l'esame ovvero di respingere la domanda.
6. Gli Stati membri possono altresì stabilire che l'autorità accertante può decidere di sospendere l'esame senza prendere una decisione. In questo caso, gli Stati membri dispongono che l'autorità accertante inserisca una nota nella pratica del richiedente asilo.

Procedura in caso di ritiro implicito della domanda o di rinuncia ad essa

7. Qualora vi siano ragionevoli motivi per ritenere che il richiedente ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ abbia implicitamente ritirato la domanda o rinunciato ad essa, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità accertante prenda la decisione di sospendere l'esame ~~ovvero respingere la domanda in base al fatto che il richiedente non ha accertato il suo diritto allo status di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE.~~

Gli Stati membri possono presumere che il richiedente ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ abbia implicitamente ritirato la domanda o rinunciato ad essa, in particolare quando è accertato che:

- a) il richiedente non ha risposto alla richiesta di fornire informazioni essenziali per la sua domanda a norma dell'articolo 4 della direttiva ~~2004/83/CE~~ [...]/.../CE] [direttiva qualifiche] né è comparso al colloquio personale di cui agli articoli ~~12~~13, ~~13~~14, 15 e ~~14~~16, a meno che dimostri, entro un ragionevole periodo di tempo, di non aver potuto per cause di forza maggiore;
- b) è fuggito o si è allontanato senza autorizzazione dal luogo in cui viveva o era trattenuto, senza contattare l'autorità competente in tempi ragionevoli oppure, trascorso un termine ragionevole, non ha ottemperato al dovere di presentarsi o ad altri obblighi di comunicazione.

Per l'attuazione delle presenti disposizioni gli Stati membri possono fissare termini od orientamenti.

8. Gli Stati membri provvedono affinché il richiedente che si ripresenta all'autorità competente dopo che è stata presa la decisione di sospendere l'esame di cui al paragrafo 1 del presente articolo, abbia il diritto di chiedere la riapertura del suo caso, ~~a meno che la domanda non sia esaminata a norma degli articoli 32 e 34.~~

Gli Stati membri possono prevedere un termine dopo il quale un caso non può più essere riaperto.

Gli Stati membri garantiscono che quella persona non sia allontanata in violazione del principio di “non refoulement”.

Gli Stati membri possono autorizzare l'autorità accertante a riprendere l'esame della domanda dal momento in cui è stato sospeso.

↓ nuovo

9. Il presente articolo fa salvo il regolamento (CE) n. .../.... [regolamento Dublino].

↓ 2005/85/CE (adapted)
⇒ nuovo

Articolo ~~24~~25

Ruolo dell'UNHCR

1. Gli Stati membri consentono che l'UNHCR:
 - a) abbia accesso ai richiedenti ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐, compresi quelli trattenuti e quelli che si trovano in zone di transito aeroportuale o portuale;
 - b) abbia accesso, previo consenso del richiedente ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐, alle informazioni sulle singole domande ~~di asilo~~, sullo svolgimento della procedura e sulle decisioni prese;
 - c) nell'esercizio della funzione di controllo conferitagli a norma dell'articolo 35 della convenzione di Ginevra, presenti pareri a qualsiasi autorità competente e in qualsiasi fase della procedura sulle singole domande di ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐.
2. Il paragrafo 1 si applica anche ad altre organizzazioni che operino per conto dell'UNHCR nel territorio dello Stato membro interessato, conformemente ad un accordo con lo Stato membro stesso.

Articolo ~~22~~26

Raccolta di informazioni su singoli casi

Per l'esame di singoli casi, gli Stati membri:

- a) non rivelano **direttamente** ai presunti responsabili della persecuzione \Rightarrow o del danno grave \Leftarrow ai danni del richiedente **asilo** le informazioni relative alle singole domande di **asilo** \Rightarrow protezione internazionale \Leftarrow o il fatto che sia stata presentata una domanda;
- b) non ottengono informazioni dai presunti responsabili della persecuzione \Rightarrow o del danno grave \Leftarrow secondo modalità che potrebbero rivelare direttamente a tali responsabili che il richiedente ha presentato una domanda, e che potrebbero nuocere all'incolumità fisica del richiedente e delle persone a suo carico o alla libertà e alla sicurezza dei familiari che ancora risiedono nel paese d'origine.

CAPO III

PROCEDURE DI PRIMO GRADO

SEZIONE I

Articolo ~~232~~27

Procedure di esame

1. Gli Stati membri esaminano le domande di **asilo** \Rightarrow protezione internazionale \Leftarrow con procedura di esame conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II.
2. Gli Stati membri provvedono affinché siffatta procedura sia espletata quanto prima possibile, fatto salvo un esame adeguato e completo.

↓ nuovo

3. Gli Stati membri provvedono affinché la procedura sia conclusa entro sei mesi dalla presentazione della domanda.

In singoli casi comportanti questioni complesse in fatto e in diritto, gli Stati membri possono prorogare il termine di ulteriori sei mesi.

4. Gli Stati membri provvedono affinché, nell'impossibilità di prendere una decisione nel termine di cui al paragrafo 3, primo comma, il richiedente interessato:

a) sia informato del ritardo; e

b) ottenga, su richiesta, informazioni sui motivi del ritardo e sui tempi previsti per la decisione relativa alla domanda.

Le conseguenze della mancata adozione della decisione entro i termini di cui al paragrafo 3 sono stabilite conformemente alla legislazione nazionale.

↓ 2005/85/CE (adattato)
⇒ nuovo

~~Gli Stati membri provvedono affinché, nell'impossibilità di prendere una decisione entro sei mesi, il richiedente asilo interessato:~~

~~a) sia informato del ritardo; oppure~~

~~b) sia informato, su sua richiesta, del termine entro cui è prevista la decisione in merito alla sua domanda. Tali informazioni non comportano per lo Stato membro alcun obbligo, nei confronti del richiedente in questione, di prendere una decisione entro il suddetto termine.~~

35. Gli Stati membri possono esaminare in via prioritaria ~~o accelerare l'esame~~ ⇒ una domanda di protezione internazionale ⇐ conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, ~~anche qualora la domanda sia verosimilmente fondata o il richiedente abbia particolari bisogni~~ ☒ : ☒

a) qualora la domanda sia verosimilmente fondata;

b) qualora il richiedente abbia esigenze particolari;

c) in altri casi, salvo le domande di cui al paragrafo 6.

↓ 2005/85/CE (adattato)
⇒ nuovo

46. Gli Stati membri possono ~~altresì~~ prevedere che una procedura d'esame sia ~~valutata in via prioritaria o~~ accelerata conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, se:

a) ☒ nel presentare domanda ed esporre i fatti ☒ il richiedente ha sollevato soltanto questioni che non hanno alcuna pertinenza ~~o hanno pertinenza minima~~ per esaminare se attribuirgli la qualifica di rifugiato ⇒ o di persona ammissibile alla protezione sussidiaria ⇐ a norma della direttiva [...././CE] [direttiva qualifiche]; oppure

~~b) il richiedente chiaramente non può essere considerato rifugiato o non è a lui attribuibile la qualifica di rifugiato in uno Stato membro a norma della direttiva 2004/83/CE; oppure~~

~~c) la domanda di asilo è giudicata infondata;~~

~~o~~ b) poiché il richiedente proviene da un paese di origine sicuro a norma degli articoli 29, 30 e 31 ☒ della presente direttiva ☒ ⁵, o

~~ii) poiché il paese che non è uno Stato membro è considerato paese terzo sicuro per il richiedente, fatto salvo l'articolo 28, paragrafo 1; oppure~~

~~d)c) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità e/o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente; oppure~~

~~e) il richiedente ha presentato un'altra domanda di asilo contenente dati personali diversi; oppure~~

~~f)d) il richiedente non ha fornito le informazioni necessarie per accertare, con ragionevole certezza, la sua identità o cittadinanza oppure è probabile che, in mala fede, il richiedente abbia distrutto o comunque fatto sparire un documento d'identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l'identità o la cittadinanza; oppure~~

~~g) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni incoerenti, contraddittorie, improbabili o insufficienti, che rendono chiaramente non convincente la sua asserzione di essere stato oggetto di persecuzione di cui alla direttiva 2004/83/CE; oppure~~

~~h) il richiedente ha reiterato la domanda di asilo senza addurre nuovi elementi pertinenti in merito alle sue condizioni personali o alla situazione nel suo paese d'origine; oppure~~

~~i) il richiedente, senza un valido motivo e pur avendo avuto la possibilità di presentare la domanda in precedenza, ha omissso di farlo; oppure~~

↓ nuovo

e) la domanda è stata presentata da un minore non coniugato cui si applica l'articolo 6, paragrafo 7, lettera c), dopo che una decisione abbia respinto la domanda dei genitori o del genitore responsabili del minore e non siano stati adottati nuovi elementi pertinenti rispetto alle particolari circostanze del minore o alla situazione nel suo paese d'origine; oppure

↓ 2005/85/CE (adattato)
⇒ nuovo

~~j)f) il richiedente presenta la domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione anteriore o imminente che ne comporterebbe l'allontanamento; oppure~~

~~k) il richiedente, senza un valido motivo, non ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/83/CE o all'articolo 11, paragrafo 2, lettere a) e b), e all'articolo 20, paragrafo 1, della presente direttiva; oppure~~

~~l) il richiedente è entrato illegalmente nel territorio dello Stato membro o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno e, senza un valido motivo, non si è presentato alle autorità e/o non ha presentato la domanda di asilo quanto prima possibile rispetto alle circostanze del suo ingresso; oppure~~

~~m) il richiedente costituisce un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico dello Stato membro o il richiedente è stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza e di ordine pubblico a norma della legislazione nazionale; oppure~~

~~n) il richiedente rifiuta di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico a norma della pertinente normativa comunitaria e/o nazionale; oppure~~

~~o) la domanda è stata presentata da un minore non coniugato cui si applica l'articolo 6, paragrafo 4, lettera e), dopo che una decisione abbia respinto la domanda dei genitori o del genitore responsabili del minore e non siano stati adottati nuovi elementi pertinenti rispetto alle particolari circostanze del minore o alla situazione nel suo paese d'origine.~~

⇩ nuovo

7. Quando a una domanda infondata ai sensi dell'articolo 28 si applica una qualsiasi delle circostanze elencate al paragrafo 6, gli Stati membri possono respingere la domanda in quanto manifestamente infondata, previo un esame adeguato e completo.
8. Gli Stati membri stabiliscono termini ragionevoli per l'adozione della decisione in primo grado di cui al paragrafo 6.
9. Il fatto che la domanda di protezione internazionale sia stata presentata dopo l'ingresso irregolare nel territorio ovvero alla frontiera, comprese le zone di transito, così come l'assenza di documenti o l'uso di documenti falsificati, non comporta di per sé il ricorso a una procedura di esame accelerata.

Articolo 28

Domande infondate

Fatto salvo l'articolo 23, gli Stati membri ritengono infondata una domanda di protezione internazionale solo se l'autorità accertante ha stabilito che al richiedente non è attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva [...]/../CE] [direttiva qualifiche].

↓ 2005/85/CE
⇒ nuovo

~~Articolo 24~~

~~Procedure specifiche~~

~~1. Gli Stati membri possono inoltre prevedere le seguenti procedure specifiche che derogano ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II:~~

~~a) un esame preliminare per il trattamento dei casi considerati nell'ambito della sezione IV;~~

~~b) procedure per il trattamento dei casi considerati nell'ambito della sezione V.~~

~~2. Gli Stati membri possono inoltre prevedere una deroga per quanto riguarda la sezione VI.~~

SEZIONE II

Articolo ~~25~~29

Domande ~~irricevibili~~ inammissibili

5. Oltre ai casi in cui una domanda non è esaminata a norma del regolamento (CE) ~~n. 343/2003~~ [n. .../....] [regolamento Dublino], gli Stati membri non sono tenuti ad esaminare se al richiedente sia attribuibile la qualifica di ~~rifugiato~~ ⇒ beneficiario di protezione internazionale ⇐ a norma della direttiva ~~2004/83/CE~~ [...]/.../CE] [direttiva qualifiche], qualora la domanda di asilo sia giudicata ~~irricevibile~~ inammissibile a norma del presente articolo.

↓ 2005/85/CE
⇒ nuovo

6. Gli Stati membri possono giudicare una domanda di ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ ~~irricevibile~~ inammissibile a norma del presente articolo ⇒ soltanto ⇐ se:

a) un altro Stato membro ha concesso lo status di rifugiato;

b) un paese che non è uno Stato membro è considerato paese di primo asilo del richiedente a norma dell'articolo ~~26~~31;

c) un paese che non è uno Stato membro è considerato paese terzo sicuro per il richiedente a norma dell'articolo ~~27~~32;

~~d) il richiedente è autorizzato a rimanere nello Stato membro interessato per un altro motivo ed in conseguenza di ciò gli è stato concesso uno status equivalente ai diritti e ai benefici dello status di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE;~~

~~e) il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato membro interessato per altri motivi che lo proteggono dal "refoulement" in attesa dell'esito di una procedura relativa alla determinazione del suo status a norma della lettera d);~~

~~d)~~ il richiedente ha presentato una domanda identica dopo che sia stata presa una decisione definitiva;

~~e)c)~~ una persona a carico del richiedente presenta una domanda, dopo aver acconsentito, a norma dell'articolo 6, paragrafo 34, a che il suo caso faccia parte di una domanda presentata a suo nome e non vi siano elementi relativi alla situazione della persona a carico che giustifichino una domanda separata.

↓ nuovo

Articolo 30

Norme speciali in ordine al colloquio sull'ammissibilità

7. Prima di decidere dell'inammissibilità di una domanda, gli Stati membri consentono al richiedente di esprimersi in ordine all'applicazione dei motivi di cui all'articolo 29 alla sua situazione particolare. A tal fine, gli Stati membri organizzano un colloquio personale sull'ammissibilità della domanda. Gli Stati membri possono derogare soltanto ai sensi dell'articolo 36 in caso di domanda reiterata.
8. Il paragrafo 1 lascia impregiudicato l'articolo 5 del regolamento (CE) No .../.... [regolamento Dublino].

↓ 2005/85/CE
⇒ nuovo

Articolo ~~26~~31

Concetto di paese di primo asilo

Un paese può essere considerato paese di primo asilo di un particolare richiedente, qualora:

- a) quest'ultimo sia stato riconosciuto in detto paese quale rifugiato e possa ancora avvalersi di tale protezione, ovvero
- b) goda altrimenti di protezione sufficiente in detto paese, tra cui il fatto di beneficiare del principio di "non refoulement",

purché sia riammesso nel paese stesso.

Nell'applicare il concetto di paese di primo asilo alle circostanze particolari di un richiedente **asilo** ⇒ **protezione internazionale** ⇐ gli Stati membri possono tener conto dell'articolo ~~27~~32, paragrafo 1.

Articolo ~~27~~32

Concetto di paese terzo sicuro

1. Gli Stati membri possono applicare il concetto di paese terzo sicuro solo se le autorità competenti hanno accertato che una persona richiedente **asilo** ⇒ **protezione internazionale** ⇐ nel paese terzo in questione riceverà un trattamento conforme ai seguenti criteri:

- a) non sussistono minacce alla sua vita ed alla sua libertà per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale;

↓ nuovo

- b) non sussiste il rischio di danno grave definito nella direttiva [...]/../CE] [direttiva qualifiche];

↓ 2005/85/CE
⇒ nuovo

- ~~b)c)~~ è rispettato il principio di "non refoulement" conformemente alla convenzione di Ginevra;
- ~~e)d)~~ è osservato il divieto di allontanamento in violazione del diritto a non subire torture né trattamenti crudeli, disumani o degradanti, sancito dal diritto internazionale; e
- ~~e)e)~~ esiste la possibilità di chiedere lo status di rifugiato e, per chi è riconosciuto come rifugiato, ottenere protezione in conformità della convenzione di Ginevra.

2. L'applicazione del concetto di paese terzo sicuro è subordinata alle norme stabilite dalla legislazione nazionale, comprese:

- a) norme che richiedono un legame tra la persona richiedente **asilo** ⇒ protezione internazionale ⇐ e il paese terzo in questione, secondo le quali sarebbe ragionevole per detta persona recarsi in tale paese;
 - b) norme sul metodo mediante il quale le autorità competenti accertano che il concetto di paese terzo sicuro può essere applicato a un determinato paese o a un determinato richiedente. Tale metodo comprende l'esame caso per caso della sicurezza del paese per un determinato richiedente e/o la designazione nazionale dei paesi che possono essere considerati generalmente sicuri;
 - c) norme conformi al diritto internazionale per accertare, con un esame individuale, se il paese terzo interessato sia sicuro per un determinato richiedente, ~~norme~~ e che consentano almeno al richiedente di impugnare l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro ~~a motivo del fatto che egli vi sarebbe soggetto a tortura o ad altra forma di pena o trattamento crudele, disumano o degradante~~ ⇒ a motivo del fatto che quel paese terzo non è sicuro nella sua situazione particolare. Al richiedente è altresì data la possibilità di contestare l'esistenza di un legame con il paese terzo ai sensi della lettera a) ⇐
3. Quando applicano una decisione basata esclusivamente sul presente articolo gli Stati membri:
- a) ne informano il richiedente; e
 - b) gli forniscono un documento con il quale informano le autorità del paese terzo, nella lingua di quest'ultimo, che la domanda non è stata esaminata nel merito.
4. Se il paese terzo non concede al richiedente **asilo** ⇒ protezione internazionale ⇐ l'ingresso nel suo territorio, gli Stati membri assicurano il ricorso a una procedura in conformità dei principi e delle garanzie fondamentali descritte al capo II.
5. Gli Stati membri comunicano periodicamente alla Commissione a quali paesi è applicato il concetto in questione a norma del presente articolo.

SEZIONE III

~~Articolo 28~~

~~Domande infondate~~

~~1. Fatti salvi gli articoli 19 e 20, gli Stati membri possono ritenere infondata una domanda di asilo solo se l'autorità accertante ha stabilito che al richiedente non è attribuibile la qualifica di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE.~~

~~2. Nei casi di cui all'articolo 23, paragrafo 4, lettera b), e nei casi di domande di asilo infondate cui si applichi una qualsiasi delle circostanze elencate nell'articolo 23,~~

~~paragrafo 4, lettere a) e da c) a o), gli Stati membri possono altresì ritenere una domanda manifestamente infondata, se così definita dalla legislazione nazionale.~~

~~Articolo 29~~

~~Elenco comune minimo di paesi terzi considerati paesi di origine sicuri~~

~~1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta un elenco comune minimo dei paesi terzi considerati dagli Stati membri paesi d'origine sicuri a norma dell'allegato II.~~

~~2. Il Consiglio può modificare, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, l'elenco comune minimo aggiungendo o depennando paesi terzi a norma dell'allegato II. La Commissione esamina le richieste fatte dal Consiglio o dagli Stati membri di presentare una proposta di modifica dell'elenco comune minimo.~~

~~3. Nell'elaborare la proposta, a norma dei paragrafi 1 o 2, la Commissione utilizza le informazioni fornite dagli Stati membri, le proprie informazioni e, se necessario, quelle fornite dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.~~

~~4. Quando il Consiglio chiede alla Commissione di presentare una proposta intesa a depennare un paese terzo dall'elenco comune minimo, è sospeso l'obbligo degli Stati membri a norma dell'articolo 31, paragrafo 2, nei confronti del paese terzo a decorrere dal giorno successivo alla decisione con cui il Consiglio chiede tale presentazione.~~

~~5. Quando uno Stato membro chiede alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta intesa a depennare un paese terzo dall'elenco comune minimo, lo Stato membro notifica al Consiglio per iscritto la richiesta rivolta alla Commissione. L'obbligo dello Stato membro a norma dell'articolo 31, paragrafo 2, è sospeso nei confronti del paese terzo a decorrere dal giorno successivo alla notifica al Consiglio.~~

~~6. Il Parlamento europeo è informato delle sospensioni a norma dei paragrafi 4 e 5.~~

~~7. Le sospensioni a norma dei paragrafi 4 e 5 cessano dopo tre mesi, a meno che la Commissione non proponga, prima dello scadere di detto termine, di depennare il paese terzo dall'elenco comune minimo. Le sospensioni cessano comunque se il Consiglio respinge la proposta della Commissione di depennare il paese terzo dall'elenco.~~

~~8. Su richiesta del Consiglio, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio se la situazione di un paese incluso nell'elenco comune minimo è ancora conforme all'allegato II. Nel presentare la relazione la Commissione può formulare le raccomandazioni o le proposte che ritiene adeguate.~~

Designazione nazionale dei paesi terzi quali paesi di origine sicuri

1. ~~Fatto salvo l'articolo 29, gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre una normativa che consenta, a norma dell'allegato II, di designare a livello nazionale paesi terzi diversi da quelli che figurano nell'elenco comune minimo quali paesi di origine sicuri ai fini dell'esame delle domande di asilo. ⇒ protezione internazionale ⇐ È anche possibile designare come sicura una parte di un paese, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'allegato II relativamente a tale parte.~~
~~2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere la normativa in vigore al 1o dicembre 2005 che consente di designare a livello nazionale paesi terzi diversi da quelli figuranti nell'elenco comune minimo quali paesi di origine sicuri ai fini dell'esame delle domande di asilo, se hanno accertato che le persone nei paesi terzi in questione non sono in genere sottoposte a:
a) persecuzione quale definita nell'articolo 9 della direttiva 2004/83/CE; o
b) tortura o altra forma di pena o trattamento disumano o degradante.~~
~~3. Gli Stati membri possono altresì mantenere la normativa in vigore al 1o dicembre 2005, che consente di designare a livello nazionale una parte di un paese sicuro o di designare un paese o parte di esso sicuri per un gruppo determinato di persone in detto paese, se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2 relativamente a detta parte o a detto gruppo.~~
~~4. Nel valutare se un paese è un paese di origine sicuro a norma dei paragrafi 2 e 3, gli Stati membri considerano lo status giuridico, l'applicazione della legge e la situazione politica generale del paese terzo in questione.~~

↓ nuovo

2. Gli Stati membri provvedono affinché la situazione nei paesi terzi designati sicuri conformemente al presente articolo sia oggetto di revisione periodica.

↓ 2005/85/CE (adattato)
⇒ nuovo

53. La valutazione volta ad accertare che un paese è un paese di origine sicuro a norma del presente articolo si basa su una serie di fonti di informazioni, comprese in particolare le informazioni fornite da altri Stati membri, ⇒ dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, ⇐ dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.
64. Gli Stati membri notificano alla Commissione i paesi designati quali paesi di origine sicuri a norma del presente articolo.

Concetto di paese di origine sicuro

3. Un paese terzo designato paese di origine sicuro a norma della presente direttiva dell'articolo 29 o dell'articolo 30, previo esame individuale della domanda, può essere considerato paese di origine sicuro per un determinato richiedente **asilo** solo se questi:
- questi ha la cittadinanza di quel paese; oppure
 - è un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel paese;
 - e non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel paese non sia un paese di origine sicuro nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente stesso e per quanto riguarda la sua qualifica di rifugiato o di persona ammissibile alla protezione sussidiaria a norma della direttiva ~~2004/83/CE~~ [...]/CE] [direttiva qualifiche].

~~2. A norma del paragrafo 1 gli Stati membri considerano infondata la domanda di asilo, se il paese terzo è designato sicuro a norma dell'articolo 29.~~

32. Gli Stati membri stabiliscono nella legislazione nazionale ulteriori norme e modalità inerenti all'applicazione del concetto di paese di origine sicuro.

SEZIONE IV

Domande reiterate

2. Se una persona che ha chiesto **asilo** protezione internazionale in uno Stato membro rilascia ulteriori dichiarazioni o reitera la domanda nello stesso Stato membro, questi ~~può esaminare~~ esamina le ulteriori dichiarazioni o gli elementi della domanda reiterata nell'ambito dell'esame della precedente domanda o dell'esame della decisione in fase di revisione o di ricorso, nella misura in cui le autorità competenti possano tenere conto e prendere in considerazione tutti gli elementi che sono alla base delle ulteriori dichiarazioni o della domanda reiterata in tale ambito.
4. ~~Inoltre,~~ Per decidere dell'inammissibilità di una domanda di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera d), gli Stati membri possono applicare una procedura specifica di cui al paragrafo 3 del presente articolo , qualora il richiedente reiteri la domanda di **asilo** protezione internazionale :
- dopo il ritiro della sua precedente domanda ~~o la rinuncia alla stessa~~ a norma ~~degli articoli~~ dell'articolo ~~19~~ o 2023;

~~b) dopo che sia stata presa una decisione sulla domanda precedente. Gli Stati membri possono inoltre decidere di applicare questa procedura solo dopo che sia stata presa una decisione definitiva.~~

↓ nuovo

b) dopo che sia stata presa una decisione definitiva sulla domanda precedente.

↓ 2005/85/CE

⇒ nuovo

5. Una domanda di ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ reiterata è anzitutto sottoposta a esame preliminare per accertare se, dopo il ritiro della domanda precedente o dopo che sia stata presa la decisione di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo, su quella domanda, siano emersi o siano stati adottati dal richiedente elementi o risultanze nuovi rilevanti per l'esame dell'eventuale qualifica di rifugiato ⇒ o di persona ammissibile alla protezione sussidiaria ⇐ a norma della direttiva ~~2004/83/CE~~ [..../.../CE] [direttiva qualifiche].
6. Se, in seguito all'esame preliminare di cui al paragrafo 3 del presente articolo, emergono o sono adottati dal richiedente elementi o risultanze nuovi che aumentino in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di rifugiato ⇒ o di persona ammissibile alla protezione sussidiaria ⇐ a norma della direttiva ~~2004/83/CE~~ [..../.../CE] [direttiva qualifiche], la domanda viene sottoposta a ulteriore esame a norma del capo II.
7. Gli Stati membri, in conformità della legislazione nazionale, possono procedere ad un ulteriore esame di una domanda reiterata, se vi sono altre ragioni che rendono necessario avviare nuovamente un procedimento.
8. Gli Stati membri possono decidere di procedere ad un ulteriore esame della domanda solo se il richiedente, senza alcuna colpa, non è riuscito a far valere, nel procedimento precedente, la situazione esposta nei paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo, in particolare esercitando il suo diritto a un ~~rimedio~~ ricorso effettivo a norma dell'articolo ~~39~~ 41.
9. La procedura di cui al presente articolo può essere applicata anche nel caso di una persona a carico che presenti una domanda dopo aver acconsentito, a norma dell'articolo 6, paragrafo ~~34~~, a che il suo caso faccia parte di una domanda presentata a nome suo. In tal caso l'esame preliminare di cui al paragrafo 3 del presente articolo consiste nell'esaminare se i fatti connessi alla situazione della persona a carico giustifichino una domanda separata.

↓ nuovo

10. Se, a seguito di una decisione definitiva che dichiara inammissibile una domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera d), ovvero di una decisione definitiva che respinge una domanda reiterata in quanto infondata, l'interessato presenta nuova domanda di protezione internazionale nello stesso Stato membro prima che sia eseguita la decisione di rimpatrio, lo Stato membro può:

a) ammettere un'eccezione al diritto di rimanere nel territorio, purché l'autorità accertante abbia accertato che la decisione di rimpatrio non comporterà il "refoulement" diretto o indiretto, in violazione degli obblighi internazionali e comunitari dello Stato membro; e/o

b) disporre che la domanda sia sottoposta a procedura di esame di ammissibilità, in conformità del presente articolo e dell'articolo 29; e/o

c) prevedere che la procedura d'esame sia accelerata, in conformità dell'articolo 27, paragrafo 6, lettera f).

Nei casi di cui alle lettere b) e c) del primo comma, gli Stati membri possono derogare ai termini di norma applicabili alle procedure di esame di ammissibilità ovvero alle procedure accelerate, in conformità della legislazione nazionale.

11. Se una persona nei cui confronti deve essere eseguita una decisione di trasferimento ai sensi del regolamento (CE) [...] [regolamento Dublino] rilascia ulteriori dichiarazioni o reitera la domanda nello Stato membro che provvede al trasferimento, le dichiarazioni o le domande reiterate sono esaminate dallo Stato membro competente ai sensi del regolamento (CE) [...] [regolamento Dublino], in conformità della presente direttiva.

↓ 2005/85/CE (adattato)

⇒ nuovo

~~Articolo 33~~

~~Mancata presentazione~~

~~Gli Stati membri possono mantenere in vigore o adottare la procedura di cui all'articolo 32 nel caso di una domanda di asilo presentata in una data successiva da un richiedente che, intenzionalmente o per negligenza grave, non si rechi in un centro di accoglienza o non si presenti dinanzi alle autorità competenti ad una data stabilita.~~

Articolo ~~34~~36

Norme procedurali

12. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ la cui domanda è oggetto di un esame preliminare a norma dell'articolo ~~32~~ 35 godano delle garanzie di cui all'articolo ~~10~~ 11, paragrafo 1.
13. Gli Stati membri possono stabilire nella legislazione nazionale norme che disciplinino l'esame preliminare di cui all'articolo ~~32~~ 35. Queste disposizioni possono in particolare:
- a) obbligare il richiedente a indicare i fatti e a produrre le prove che giustificano una nuova procedura;
 - ~~b) obbligare il richiedente a presentare le nuove informazioni entro un determinato termine dopo che è venuto in possesso di tale informazione;~~
 - e)b) fare in modo che l'esame preliminare si basi unicamente su osservazioni scritte e non comporti alcun colloquio personale ⇒, ad esclusione dei casi di cui all'articolo 35, paragrafo 7⇐.

Queste disposizioni non rendono impossibile l'accesso del richiedente ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ a una nuova procedura, né impediscono di fatto o limitano seriamente tale accesso.

14. Gli Stati membri provvedono affinché:
- a) il richiedente sia opportunamente informato dell'esito dell'esame preliminare e, ove sia deciso di non esaminare ulteriormente la domanda, dei motivi di tale decisione e delle possibilità di presentare ricorso o chiedere il riesame della decisione;
 - b) se ricorre una delle situazioni di cui all'articolo ~~32~~35, paragrafo ~~23~~, l'autorità accertante procede quanto prima a un ulteriore esame della domanda reiterata, a norma del capo II.

SEZIONE V

Articolo ~~35~~37

Procedure di frontiera

1. Gli Stati membri possono prevedere procedure, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, per decidere alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro ~~in merito alle~~:
- a) ⇒ dell'ammissibilità delle ⇐ domande ~~di asilo~~ ivi presentate; ☒ e/o ☒

↓ nuovo

- b) sul merito di una domanda nell'ambito di una procedura accelerata a norma dell'articolo 27, paragrafo 6.
-

↓ 2005/85/CE

⇒ nuovo

~~2. Tuttavia, ove non esistano le procedure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere in vigore, fatte salve le disposizioni del presente articolo e conformemente alle leggi o ai regolamenti vigenti il 1o dicembre 2005, procedure che derogano ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II per decidere, alla frontiera o nelle zone di transito, in merito all'ammissione nel loro territorio di richiedenti asilo che arrivano e ivi presentano domanda di asilo.~~

~~3. Le procedure di cui al paragrafo 2 assicurano in particolare che le persone in questione:~~

~~a) siano autorizzate a rimanere alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro, fatto salvo l'articolo 7;~~

~~b) siano immediatamente informate dei loro diritti ed obblighi, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a);~~

~~e) abbiano accesso, se necessario, ai servizi di un interprete, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b);~~

~~d) abbiano un colloquio prima che l'autorità competente prenda una decisione nell'ambito di siffatte procedure, in relazione alla loro domanda d'asilo con persone che abbiano un'adeguata conoscenza delle norme applicabili in materia di asilo e di diritto dei rifugiati, a norma degli articoli 12, 13 e 14;~~

~~e) possano consultare un avvocato o consulente legale, autorizzato o riconosciuto a norma della legislazione nazionale, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1; e~~

~~f) in caso di minori non accompagnati, dispongano di un rappresentante nominato a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, salvo nel caso in cui si applichi l'articolo 17, paragrafo 2 o 3;~~

~~Inoltre, nel caso in cui l'ingresso sia rifiutato da un'autorità competente, quest'ultima specifica i motivi de jure e de facto che fanno ritenere infondata o inammissibile la domanda di asilo.~~

42. Gli Stati membri provvedono affinché la decisione nell'ambito delle procedure di cui al paragrafo 21 sia presa entro un termine ragionevole. Se la decisione non è stata presa entro un termine di quattro settimane, il richiedente **asilo** è ammesso nel territorio dello Stato membro, affinché la sua domanda di asilo sia esaminata conformemente alle altre disposizioni della presente direttiva.

53. Nel caso ~~in cui particolari tipi di arrivo, o~~ di arrivi in cui è coinvolto un gran numero di cittadini di paesi terzi o di apolidi che presentano domande di ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ alla frontiera o in una zona di transito, che rendano all'atto pratico impossibile applicare ivi le disposizioni di cui al paragrafo 1 ~~o la procedura specifica di cui ai paragrafi 2 e 3~~, dette procedure si possono applicare anche nei luoghi e per il periodo in cui i cittadini di paesi terzi o gli apolidi in questione sono normalmente accolti nelle immediate vicinanze della frontiera o della zona di transito.

SEZIONE VI

Articolo ~~36~~38

Concetto di paesi terzi europei sicuri

1. Gli Stati membri possono prevedere che l'esame della domanda di asilo e della sicurezza del richiedente stesso relativamente alle sue condizioni specifiche, secondo quanto prescritto al capo II, non abbia luogo o non sia condotto esaurientemente nei casi in cui un'autorità competente abbia stabilito, in base agli elementi disponibili, che il richiedente ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ sta cercando di entrare o è entrato illegalmente nel suo territorio da un paese terzo sicuro a norma del paragrafo 2.

2. Un paese terzo può essere considerato paese terzo sicuro ai fini del paragrafo 1, se:

a) ha ratificato e osserva la convenzione di Ginevra senza limitazioni geografiche;

b) dispone di una procedura di asilo prescritta per legge; ⇒ e ⇐

c) ha ratificato la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e ne rispetta le disposizioni, comprese le norme riguardanti i rimedi effettivi; ~~e.~~

~~d) è stato designato tale dal Consiglio a norma del paragrafo 3.~~

~~3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta o modifica un elenco comune di paesi terzi considerati paesi terzi sicuri ai fini del paragrafo 1.~~

43. Gli Stati membri interessati stabiliscono nel diritto interno le modalità di applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 e le conseguenze di decisioni adottate a norma delle disposizioni stesse, in conformità del principio di "non refoulement" ~~a norma della convenzione di Ginevra~~, prevedendo altresì le eccezioni all'applicazione del presente articolo per motivi umanitari o politici o di diritto internazionale.

54. Quando applicano una decisione basata esclusivamente sul presente articolo gli Stati membri interessati:

a) ne informano il richiedente; e

b) gli forniscono un documento con il quale informano le autorità del paese terzo, nella lingua di quest'ultimo, che la domanda non è stata esaminata nel merito.

~~65.~~ Se il paese terzo non riammette il richiedente asilo, gli Stati membri assicurano il ricorso a una procedura in conformità dei principi e delle garanzie fondamentali descritte al capo II.

~~7. Gli Stati membri che hanno designato paesi terzi sicuri in conformità della legislazione nazionale vigente il 1o dicembre 2005 e sulla base dei criteri di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), possono applicare il paragrafo 1 ai suddetti paesi terzi fintantoché il Consiglio avrà adottato l'elenco comune a norma del paragrafo 3.~~

CAPO IV

PROCEDURE DI REVOCA DELLO STATUS DI RIFUGIATO ⇒ PROTEZIONE INTERNAZIONALE ⇐

Articolo ~~37~~39

Revoca dello status di rifugiato ⇒ della protezione internazionale ⇐

Gli Stati membri provvedono affinché un esame per la revoca dello status di rifugiato ⇒ protezione internazionale ⇐ di a una data persona possa cominciare quando emergano elementi o risultanze nuovi dai quali risulti che vi sono motivi per riesaminare lo status di rifugiato ⇒ protezione internazionale ⇐ di quella persona.

Articolo ~~38~~40

Norme procedurali

15. Gli Stati membri provvedono affinché, se l'autorità competente prende in considerazione di revocare lo status di rifugiato ⇒ protezione internazionale ⇐ di a un cittadino di un paese terzo o di a un apolide a norma dell'articolo 14 ⇒ o dell'articolo 19 ⇐ della direttiva ~~2004/83/CE~~ [.../.../CE] [direttiva qualifiche], l'interessato goda delle seguenti garanzie:

- a) sia informato per iscritto che l'autorità competente procede al riesame del suo diritto all'attribuzione dello status di rifugiato ⇒ protezione internazionale ⇐ e dei motivi del riesame; e
- b) gli sia data la possibilità di esporre in un colloquio personale a norma dell'articolo ~~10~~ 11, paragrafo 1, lettera b), e degli articoli ~~12~~, ~~13~~, e ~~14~~ e 15, o in una dichiarazione scritta, i motivi per cui il suo status di rifugiato ⇒ protezione internazionale ⇐ non dovrebbe essere revocato.

Inoltre, gli Stati membri provvedono affinché nell'ambito di tale procedura:

- a) l'autorità competente sia in grado di ottenere informazioni esatte ed aggiornate da varie fonti, come, se del caso, dall'UNHCR e dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, circa la situazione generale esistente nei paesi di origine degli interessati; e
- b) se su ogni singolo caso sono raccolte informazioni ai fini del riesame dello status di rifugiato protezione internazionale, esse non siano ottenute dai responsabili della persecuzione o del danno grave secondo modalità che potrebbero rivelare direttamente a tali responsabili che l'interessato è un rifugiato beneficiario di protezione internazionale il cui status è oggetto di riesame e che potrebbero nuocere all'incolumità fisica dell'interessato e delle persone a suo carico o alla libertà e alla sicurezza dei familiari rimasti nel paese di origine.
16. Gli Stati membri provvedono affinché la decisione dell'autorità competente di revocare lo status di rifugiato protezione internazionale sia comunicata per iscritto. La decisione specifica i motivi de jure e de facto e le informazioni sulle modalità per l'impugnazione della decisione sono comunicate per iscritto.
17. Non appena l'autorità competente ha preso la decisione di revocare lo status di rifugiato protezione internazionale, sono applicabili anche l'articolo 1518, paragrafo 2, l'articolo 1619, paragrafo 1, e l'articolo 21 25.
18. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, gli Stati membri possono decidere che lo status di rifugiato protezione internazionale decada per legge in caso di cessazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere da a) a d), della direttiva 2004/83/CE e se il rifugiato beneficiario di protezione internazionale ha rinunciato espressamente ad essere riconosciuto come rifugiato tale.

CAPO V

PROCEDURE DI IMPUGNAZIONE

Articolo 3041

Diritto a un ricorso effettivo mezzo di impugnazione efficace

1. Gli Stati membri dispongono che il richiedente asilo protezione internazionale abbia diritto a un ricorso effettivo mezzo di impugnazione efficace dinanzi a un giudice avverso i seguenti casi:
- a) la decisione sulla sua domanda di asilo protezione internazionale, compresa la decisione:

↓ nuovo

i) di ritenere la domanda infondata in relazione allo status di rifugiato e/o allo status di protezione sussidiaria,

↓ 2005/85/CE

⇒ nuovo

~~ii)~~ di considerare la domanda ~~irricevibile~~ inammissibile a norma dell'articolo ~~25~~ 29, paragrafo 2;

~~iii)~~ presa alla frontiera o nelle zone di transito di uno Stato membro a norma dell'articolo ~~35~~ 37, paragrafo 1~~;~~

~~iiiiv)~~ di non procedere a un esame a norma dell'articolo ~~36~~ 38;

b) il rifiuto di riaprire l'esame di una domanda, sospeso a norma degli articoli ~~19~~ 23 e ~~20~~ 24;

~~e)~~ ~~una decisione di non esaminare ulteriormente la domanda reiterata a norma degli articoli 32 e 34;~~

~~d)~~ ~~una decisione di rifiutare l'ingresso nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 35, paragrafo 2;~~

~~e)c)~~ una decisione di revoca dello status di rifugiato ⇒ protezione internazionale ⇐ a norma dell'articolo ~~38~~ 40.

↓ nuovo

2. Gli Stati membri provvedono affinché le persone che l'autorità accertante reputa ammissibili alla protezione sussidiaria abbiano diritto a un ricorso effettivo ai sensi del paragrafo 1 avverso la decisione di ritenere inammissibile la domanda in relazione allo status di rifugiato.

L'interessato gode dei diritti e dei vantaggi garantiti ai beneficiari di protezione sussidiaria a norma della direttiva [..././CE] [direttiva qualifiche] in attesa dell'esito del procedimento.

3. Gli Stati membri assicurano che il ricorso effettivo di cui al paragrafo 1 preveda l'esame completo degli elementi di fatto e di diritto, compreso l'esame *ex nunc* delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva [..././CE] [direttiva qualifiche], quanto meno nei procedimenti dinanzi al giudice di primo grado.

↓ 2005/85/CE Articolo 4
⇒ nuovo

24. Gli Stati membri prevedono termini ⇒ ragionevoli ⇐ e le altre norme necessarie per l'esercizio, da parte del richiedente, del diritto ad un ricorso effettivo ~~mezzo di impugnazione efficace~~ di cui al paragrafo 1.

↓ 2005/85/CE Articolo 4

~~3. Gli Stati membri prevedono, se del caso, norme conformi ai loro obblighi internazionali intese:~~

~~a) a determinare se il rimedio di cui al paragrafo 1 produce l'effetto di consentire ai richiedenti di rimanere nello Stato membro interessato in attesa del relativo esito;~~

~~b) a prevedere la possibilità di un mezzo di impugnazione giurisdizionale o di misure cautelari, qualora il mezzo di impugnazione di cui al paragrafo 1 non produca l'effetto di consentire ai richiedenti di rimanere nello Stato membro interessato in attesa del relativo esito. Gli Stati membri possono anche prevedere un mezzo di impugnazione d'ufficio; e~~

~~e) a stabilire i motivi per impugnare una decisione a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera c), conformemente al metodo applicato a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, lettere b) e c).~~

↓ nuovo

I termini prescritti non rendono eccessivamente difficile o impossibile l'accesso dei richiedenti a un ricorso effettivo di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri possono altresì disporre il riesame d'ufficio delle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 37.

5. Fatto salvo il paragrafo 6, il ricorso di cui al paragrafo 1 del presente articolo produce l'effetto di consentire ai richiedenti di rimanere nello Stato membro interessato in attesa dell'esito del procedimento.

6. Nel caso di decisione adottata con procedura accelerata a norma dell'articolo 27, paragrafo 6, o di decisione di ritenere inammissibile la domanda a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera d), e ove la legislazione nazionale non preveda il diritto di restare nello Stato membro in attesa dell'esito del procedimento, il giudice è competente a decidere, su istanza del richiedente o d'ufficio, se autorizzare o meno la permanenza nel territorio dello Stato membro.

Il presente paragrafo non si applica alle procedure di cui all'articolo 37.

7. Gli Stati membri consentono al richiedente di rimanere nel territorio in attesa dell'esito della procedura di cui al paragrafo 6.

8. I paragrafi 5, 6 e 7 lasciano impregiudicato l'articolo 26 del regolamento (CE) n. [.../....] [regolamento Dublino].

↓ 2005/85/CE Articolo 4
⇒ nuovo

49. Gli Stati membri ~~possono stabilire~~ ⇒ stabiliscono ⇐ i termini entro i quali il giudice di cui al paragrafo 1 esamina la decisione dell'autorità accertante.

510. Qualora ad un richiedente sia stato riconosciuto uno status che offre gli stessi diritti e vantaggi secondo il diritto nazionale e comunitario dello status di rifugiato a norma della direttiva ~~2004/83/CE~~ [..././CE] [direttiva qualifiche], si può considerare che il richiedente disponga di un ricorso effettivo ~~mezzo di impugnazione efficace~~, se un giudice decide che il ricorso ~~mezzo di impugnazione~~ di cui al paragrafo 1 è inammissibile o ha poche possibilità di successo a motivo di un insufficiente interesse del richiedente alla continuazione del procedimento.

611. Gli Stati membri possono altresì stabilire nella legislazione nazionale le condizioni che devono sussistere affinché si possa presumere che il richiedente abbia implicitamente ritirato o rinunciato al ricorso ~~mezzo di impugnazione~~ di cui al paragrafo 1, nonché le norme procedurali applicabili.

CAPO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo ~~40~~42

Impugnazione da parte delle autorità pubbliche

La presente direttiva non pregiudica per le autorità pubbliche la possibilità di impugnare le decisioni amministrative e/o giudiziarie conformemente a quanto previsto dalla legislazione nazionale.

Articolo ~~41~~43

Riservatezza

Gli Stati membri garantiscono che le autorità che danno attuazione alla presente direttiva siano vincolate dal principio di riservatezza, quale definito nel proprio diritto interno, relativamente a tutte le informazioni ottenute nel corso del loro lavoro.

↓ nuovo

Articolo 44

Cooperazione

Ciascuno Stato membro designa un punto nazionale di contatto e ne trasmette l'indirizzo alla Commissione. La Commissione comunica tale informazione a tutti gli altri Stati membri.

Gli Stati membri, in collegamento con la Commissione, adottano ogni misura idonea ad instaurare una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti.

↓ 2005/85/CE (adattato)
⇒ nuovo

Articolo ~~42~~45

Relazioni

Entro il ~~10 dicembre 2009~~ ⇒ [...] ⇐, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni informazione utile ai fini della relazione. Dopo la prima relazione la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri almeno ogni ~~due~~ ⇒ cinque ⇐ anni.

Articolo ~~43~~46

Recepimento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ~~alla presente direttiva entro il 10 dicembre 2007~~ ☒ agli articoli [...] [articoli modificati nella sostanza rispetto alla direttiva precedente] entro il [...] ☒ ~~Per quanto concerne l'articolo 15, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 10 dicembre 2008. Essi ne informano~~ ☒ comunicano ☒ immediatamente ~~la~~ alla Commissione ☒ il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva ☒.

↓ nuovo

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 27, paragrafo 3 entro [3 anni dalla data del recepimento]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

↓ 2005/85/CE (adattato)
⇒ nuovo

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. ~~Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.~~ ☒ Esse recano altresì un'indicazione da cui risulti che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti, devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità del suddetto riferimento nonché la forma redazionale di tale indicazione sono determinate dagli Stati membri. ☒

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni ☒ essenziali ☒ di diritto interno ~~che essi adottano nel settore disciplinato~~ ☒ contemplate ☒ dalla presente direttiva ☒, nonché una tavola di concordanza tra queste disposizioni e la presente direttiva ☒.

Articolo ~~44~~7

~~Transizione~~ ☒ Disposizioni transitorie ☒

Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di cui all'articolo ~~43~~ 46, primo comma, alle domande di ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ presentate dopo il ~~1o dicembre 2007~~ ⇒ [...] ⇐ ed alle procedure di revoca ~~dello status di rifugiato~~ ⇒ della protezione internazionale ⇐ avviate dopo il ~~1o dicembre 2007~~ ⇒ [...] ⇐. ⇒ Alle domande presentate prima del [...] e alle procedure di revoca dello status di rifugiato avviate prima del [...] si applicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in conformità della direttiva 2005/85/CE. ⇐

↓ nuovo

Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di cui all'articolo 46, secondo comma, alle domande di protezione internazionale presentate dopo il [...]. Alle domande presentate prima del [...] si applicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in conformità della direttiva 2005/85/CE.




Articolo 48

Abrogazione

La direttiva 2005/85/CE è abrogata con effetto dal [giorno successivo alla data di cui all'articolo 46, primo comma, della presente direttiva], fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto interno di cui all'allegato III, parte B.


I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.




Articolo ~~45~~49

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Gli articoli [...] si applicano dal [giorno successivo alla data di cui all'articolo 46, primo comma].



Articolo ~~46~~50

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva, ~~conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.~~

Fatto a [...]

*Per il Parlamento europeo
Il presidente
[...]*

*Per il Consiglio
Il presidente
[...]*

ALLEGATO I

Definizione di "autorità accertante"

Nell'attuare le disposizioni della presente direttiva e nella misura in cui continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 1, della legge sui rifugiati del 1996 (e relative modifiche), l'Irlanda può considerare quanto segue:

- per "autorità accertante" di cui all'articolo 2, lettera e f, della presente direttiva s'intende l'Office of the Refugee Applications Commissioner, per quanto attiene all'esame volto a determinare se a un richiedente debba essere o meno attribuita la qualifica di rifugiato, e

le "decisioni di primo grado" di cui all'articolo 2, lettera e f, della presente direttiva comprendono le raccomandazioni del Refugee Applications Commissioner in merito all'opportunità o meno di attribuire a un richiedente la qualifica di rifugiato.

L'Irlanda notificherà alla Commissione le eventuali modifiche delle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 1, della legge sui rifugiati del 1996 (e relative modifiche).

ALLEGATO II

Designazione dei paesi di origine sicuri ai fini ~~degli articoli 29 e 30~~ dell'articolo 33, paragrafo 1

Un paese è considerato paese di origine sicuro se, sulla base dello status giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono generalmente e costantemente persecuzioni quali definite nell'articolo 9 della direttiva ~~2004/83/CE~~ [...]/../CE] [direttiva qualifiche], né tortura o altre forme di pena o trattamento disumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Per effettuare tale valutazione si tiene conto, tra l'altro, della misura in cui viene offerta protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti mediante:

- a) le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del paese ed il modo in cui sono applicate;
- b) il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e/o nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e/o nella Convenzione contro la tortura, in particolare i diritti ai quali non si può derogare a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, di detta Convenzione europea;
- c) il rispetto del principio di “non refoulement” conformemente alla convenzione di Ginevra;
- d) un sistema di rimedi efficaci contro le violazioni di tali diritti e libertà.

↓ 2005/85/CE
⇒ nuovo


ALLEGATO III

Definizione di "richiedente" o "richiedente asilo"

~~Nell'applicare le disposizioni della presente direttiva e nella misura in cui continuano ad applicarsi le disposizioni della "Ley 30/1992 de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común" del 26 novembre 1992 e della "Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa" del 13 luglio 1998, la Spagna può considerare che, ai fini del capo V, la definizione di "richiedente" o "richiedente asilo" di cui all'articolo 2, lettera c), della presente direttiva comprende il "recurrente" secondo quanto stabilito nelle leggi suindicate.~~

~~Un "recurrente" gode delle stesse garanzie di un "richiedente" o "richiedente asilo" fissate nella direttiva ai fini dell'esercizio del diritto a un mezzo di impugnazione efficace secondo quanto prescritto al capo V.~~

~~La Spagna notificherà alla Commissione le eventuali modifiche alle leggi suindicate.~~



ALLEGATO III

Parte A

Direttiva abrogata
(cfr. articolo 48)

Direttiva 2005/85/CE del Consiglio

(GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13).

Parte B

Termine del recepimento nel diritto interno
(cfr. articolo 48)

Direttiva	Termini del recepimento
2005/85/CE	Primo termine: 1° dicembre 2007 Secondo termine: 1° dicembre 2008



ALLEGATO IV

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 2005/85/CE

La presente direttiva

Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, lettera a)	Articolo 2, lettera a)
Articolo 2, lettera b)	Articolo 2, lettera b)
Articolo 2, lettera c)	Articolo 2, lettera c)
-	Articolo 2, lettera d)
Articolo 2, lettera d)	Articolo 2, lettera e)
Articolo 2, lettera e)	Articolo 2, lettera f)
Articolo 2, lettera f)	Articolo 2, lettera g)
-	Articolo 2, lettera h)
-	Articolo 2, lettera i)
Articolo 2, lettera g)	Articolo 2, lettera j)
-	Articolo 2, lettera k)
-	Articolo 2, lettera l)
Articolo 2, lettera h)	Articolo 2, lettera m)
Articolo 2, lettera i)	Articolo 2, lettera n)
Articolo 2, lettera j)	Articolo 2, lettera o)
Articolo 2, lettera k)	Articolo 2, lettera p)
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 3	-
Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 3, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 1, primo comma	Articolo 4, paragrafo 1, primo comma

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma	-
-	Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 4, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 4, paragrafo 4
-	Articolo 4, paragrafo 5
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6, paragrafo 1	-
-	Articolo 6, paragrafo 1
-	Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 6, paragrafo 2	Articolo 6, paragrafo 3
Articolo 6, paragrafo 3	Articolo 6, paragrafo 4
-	Articolo 6, paragrafo 5
-	Articolo 6, paragrafo 6
Articolo 6, paragrafo 4	Articolo 6, paragrafo 7
Articolo 6, paragrafo 5	-
-	Articolo 6, paragrafo 8
-	Articolo 6, paragrafo 9
-	Articolo 7, paragrafi da 1 a 3
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 8, paragrafo 1
Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 8, paragrafo 2
-	Articolo 8, paragrafo 3
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 9, paragrafo 1
-	Articolo 9, paragrafo 2
Articolo 8, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 9, paragrafo 3, lettera a)
Articolo 8, paragrafo 2, lettera b)	Articolo 9, paragrafo 3, lettera b)
Articolo 8, paragrafo 2, lettera c)	Articolo 9, paragrafo 3, lettera c)
-	Articolo 9, paragrafo 3, lettera d)

Articolo 8, paragrafo 3	Articolo 9, paragrafo 4
Articolo 8, paragrafo 5	Articolo 9, paragrafo 5
Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 10, paragrafo 1
Articolo 9, paragrafo 2, primo comma	Articolo 10, paragrafo 2, primo comma
Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma	-
Articolo 9, paragrafo 3	Articolo 10, paragrafo 3
-	Articolo 10, paragrafo 4
Articolo 10	Articolo 11
Articolo 11	Articolo 12
Articolo 12, paragrafo 1	Articolo 13, paragrafo 1
Articolo 12, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 13, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 12, paragrafo 2, lettera b)	-
Articolo 12, paragrafo 2, lettera c)	-
Articolo 12, paragrafo 3	Articolo 13, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 12, paragrafi da 4 a 6	Articolo 13, paragrafi da 3 a 5
Articolo 13, paragrafi 1 e 2	Articolo 14, paragrafi 1 e 2
Articolo 13, paragrafo 3, lettera a)	Articolo 14, paragrafo 3, lettera a)
-	Articolo 14, paragrafo 3, lettera b)
Articolo 13, paragrafo 3, lettera b)	Articolo 14, paragrafo 3, lettera c)
-	Articolo 14, paragrafo 3, lettera d)
-	Articolo 14, paragrafo 3, lettera e)
Articolo 13, paragrafo 4	Articolo 14, paragrafo 4
Articolo 13, paragrafo 5	-
-	Articolo 15
Articolo 14	-
-	Articolo 16
-	Articolo 17

Articolo 15, paragrafi 1, 2 e 3, primo comma	Articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3, primo comma
Articolo 15, paragrafo 3, lettera a)	-
Articolo 15, paragrafo 3, lettera b)	Articolo 18, paragrafo 3, lettera a)
Articolo 15, paragrafo 3, lettera c)	Articolo 18, paragrafo 3, lettera b)
Articolo 15, paragrafo 3, lettera d)	-
Articolo 15, paragrafo 3, secondo comma	-
-	Articolo 18, paragrafo 3, secondo comma
Articolo 15, paragrafo 4	Articolo 18, paragrafo 4
-	Articolo 18, paragrafo 5
Articolo 15, paragrafo 5	Articolo 18, paragrafo 6
Articolo 15, paragrafo 6	Articolo 18, paragrafo 7
Articolo 16, paragrafo 1	Articolo 19, paragrafo 1
Articolo 16, paragrafo 2	Articolo 19, paragrafo 2
-	Articolo 19, paragrafo 3
Articolo 16, paragrafo 3	Articolo 19, paragrafo 4
Articolo 16, paragrafo 4	Articolo 19, paragrafo 4
-	Articolo 20, paragrafi da 1 a 3
Articolo 17, paragrafo 1	Articolo 21, paragrafo 1
Articolo 17, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 21, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 17, paragrafo 2, lettera b)	-
Articolo 17, paragrafo 2, lettera c)	Articolo 21, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 17, paragrafo 3	-
Articolo 17, paragrafo 4	Articolo 21, paragrafo 3
-	Articolo 21, paragrafo 4
Articolo 17, paragrafo 5	Articolo 21, paragrafo 5
-	Articolo 21, paragrafo 6
Articolo 17, paragrafo 6	Articolo 21, paragrafo 7

Articolo 18	Articolo 22
Articolo 19	Articolo 23
Articolo 20	Articolo 24
Articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e b)	Articolo 24, paragrafo 1, lettere a) e b)
Articolo 20, paragrafo 2	Articolo 24, paragrafo 2
-	Articolo 24, paragrafo 3
Articolo 21	Articolo 25
Articolo 22	Articolo 26
Articolo 23	Articolo 27
Articolo 23, paragrafo 1	Articolo 27, paragrafo 1
Articolo 23, paragrafo 2, primo comma	Articolo 27, paragrafo 2
Articolo 23, paragrafo 2, secondo comma	-
-	Articolo 27, paragrafo 3
-	Articolo 27, paragrafo 4
Articolo 23, paragrafo 3	Articolo 27, paragrafo 5
Articolo 23, paragrafo 4	Articolo 27, paragrafo 6
Articolo 23, paragrafo 4, lettera a)	Articolo 27, paragrafo 6, lettera a)
Articolo 23, paragrafo 4, lettera b)	-
Articolo 23, paragrafo 4, lettera c), punto i)	Articolo 27, paragrafo 6, lettera b)
Articolo 23, paragrafo 4, lettera c), punto ii)	-
Articolo 23, paragrafo 4, lettera d)	Articolo 27, paragrafo 6, lettera c)
Articolo 23, paragrafo 4, lettera e)	-
Articolo 23, paragrafo 4, lettera f)	Articolo 27, paragrafo 6, lettera d)
Articolo 23, paragrafo 4, lettera g)	-
Articolo 23, paragrafo 4, lettera h)	-
Articolo 23, paragrafo 4, lettera i)	-
Articolo 23, paragrafo 4, lettera j)	Articolo 27, paragrafo 6, lettera f)

Articolo 23, paragrafo 4, lettere da k) a n)	-
Articolo 23, paragrafo 4, lettera o)	Articolo 27, paragrafo 6, lettera e)
-	Articolo 27, paragrafo 7
-	Articolo 27, paragrafo 8
-	Articolo 27, paragrafo 9
-	Articolo 28
Articolo 24	-
Articolo 25	Articolo 29
Articolo 25, paragrafo 1	Articolo 29, paragrafo 1
Articolo 25, paragrafo 2, lettere da a) a c)	Articolo 29, paragrafo 2, lettere da a) a c)
Articolo 25, paragrafo 2, lettere d) e e)	-
Articolo 25, paragrafo 2, lettere f) e g)	Articolo 29, paragrafo 2, lettere d) e e)
-	Articolo 30
Articolo 26	Articolo 31
Articolo 27	Articolo 32
Articolo 27, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 32, paragrafo 1, lettera a)
-	Articolo 32, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 27, paragrafo 1, lettere da b) a d)	Articolo 32, paragrafo 1, lettere da c) a e)
Articolo 27, paragrafi da 2 a 5	Articolo 32, paragrafi da 2 a 5
Articolo 28	-
Articolo 29	-
Articolo 30	Articolo 33
Articolo 30, paragrafi da 2 a 4	-
-	Articolo 33, paragrafo 2
Articolo 30, paragrafo 5	Articolo 33, paragrafo 3
Articolo 30, paragrafo 6	Articolo 33, paragrafo 4
Articolo 31	Articolo 34

Articolo 31, paragrafo 2	-
Articolo 31, paragrafo 3	Articolo 34, paragrafo 2
Articolo 32, paragrafi da 1 a 7	Articolo 35, paragrafi da 1 a 7
-	Articolo 35, paragrafi 8 e 9
Articolo 33	-
Articolo 34	Articolo 36
Articolo 34, paragrafi 1 e 2, lettera a)	Articolo 36, paragrafi 1 e 2, lettera a)
Articolo 34, paragrafo 2, lettera b)	-
Articolo 34, paragrafo 2, lettera c)	Articolo 36, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 34, paragrafo 3, lettere a e b)	Articolo 36, paragrafo 3, lettere a e b)
Articolo 35, paragrafo 1	Articolo 37, paragrafo 1, lettera a)
-	Articolo 37, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 35, paragrafi 2 e 3, lettere da a) a f)	-
Articolo 35, paragrafo 4	Articolo 37, paragrafo 2
Articolo 35, paragrafo 5	Articolo 37, paragrafo 3
Articolo 36, paragrafi 1 e 2, lettera c)	Articolo 38, paragrafi 1 e 2, lettera c)
Articolo 36, paragrafo 2, lettera d)	-
Articolo 36, paragrafo 3	-
Articolo 36, paragrafo 4	Articolo 38, paragrafo 3
Articolo 36, paragrafo 5	Articolo 36, paragrafo 4
Articolo 36, paragrafo 6	Articolo 38, paragrafo 5
Articolo 36, paragrafo 7	-
Articolo 37	Articolo 39
Articolo 38	Articolo 40
Articolo 39	Articolo 41
Articolo 39, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 41, paragrafo 1, lettera a)
-	Articolo 41, paragrafo 1, lettera a), punto i)

Articolo 39, paragrafo 1, lettera a), punto i)	Articolo 41, paragrafo 1, lettera a), punto ii)
Articolo 39, paragrafo 1, lettera a), punto ii)	Articolo 41, paragrafo 1, lettera a), punto iii)
Articolo 39, paragrafo 1, lettera a), punto iii)	-
Articolo 39, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 41, paragrafo 1, lettera a), b)
Articolo 39, paragrafo 1, lettere c) e d)	-
Articolo 39, paragrafo 1, lettera e)	Articolo 41, paragrafo 1, lettera c)
-	Articolo 41, paragrafi 2 e 3
Articolo 39, paragrafo 2	Articolo 41, paragrafo 4
Articolo 39, paragrafo 3	-
-	Articolo 41, paragrafi da 5 a 8
Articolo 39, paragrafo 4	Articolo 41, paragrafo 9
Articolo 39, paragrafo 5	Articolo 41, paragrafo 10
Articolo 39, paragrafo 6	Articolo 41, paragrafo 11
Articolo 40	Articolo 42
Articolo 41	Articolo 43
-	Articolo 44
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Allegato II
Allegato III	-
-	Allegato III
-	Allegato IV